Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 280 del 13 novembre 1957

Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Mercoledì, 13 novembre 1957 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

REGIONE SICILIANA

LEGGI, DECRETI LEGISLATIVI E REGOLAMENTI PUBBLICATI NELLA "GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA" NEL 1° SEMESTRE DELL'ANNO 1957

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 4 gennaio 1957, n. 1.
Interpretazione autentica dell'art. 2 della legge regionale 1° agosto 1953, n. 44.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 2 del 12 gennaio* 1957)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

La stipula degli atti aggiuntivi previsti all'art. 2 della legge regionale 1° agosto 1953, n. 44, ha effetto quando dagli atti di cessione o di costituzione in pegno di crediti, oggetto della tassazione, non risulti che la efficacia della garanzia è limitata al finanziamento ovvero gli atti contengano clausole che prevedano in modo generico e indeterminato l'estensione di tale efficacia ad altre operazioni senza precisarle.

Gli atti aggiuntivi hanno valore quando contengano la specifica indicazione delle altre operazioni, diverse dal finanziamento, alle quali la garanzia sia eventualmente in parte destinata, ovvero l'esplicita dichiarazione che la cessione o la costituzione in pegno dei crediti era destinata o ebbe efficacia, esclusivamente e per il suo importo a garanzia e soddisfacimento del finanziamento stesso, e non di altre e diverse operazioni di credito.

Art. 2.

Le disposizioni contenute nell'art. 2 della legge regionale 1° agosto 1953, n. 44 si applicano a tutti gli atti, nello stesso articolo indicati, stipulati nella Regione siciliana posteriormente al 1° luglio 1947, i quali siano stati registrati in termine con l'applicazione delle aliquote speciali stabilite dal regio decreto-legge 19 dicembre 1936, n. 2170, e successivi provvedimenti.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 4 gennaio 1957

LA LOGGIA

LO GIUDICE

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 13 dicembre 1956, n. 4.
Norme per l'attuazione della legge regionale 13 settembre 1956, n. 46, in materia di riforma agraria sui terreni degli enti pubblici.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 4 del 19 gennaio* 1957)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;
Visto l'art. 12 della legge regionale 13 settembre 1956, n. 46, col quale è stata conferita al Governo regionale la facoltà di emanare norme per l'attuazione della legge stessa;
Visto l'art. 53 della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104;
Su proposta dell'Assessore per l'agricoltura di concerto con l'Assessore per il bilancio;
Vista la deliberazione della Giunta regionale;

Decreta:

Art. 1.

L'Assessorato regionale per l'agricoltura procede all'accertamento della possibilità di utilizzazione per la coltura agraria dei terreni di cui all'art. 1 della legge 13 settembre 1956, n. 46, sentito il parere dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Art. 2.

Per l'esecuzione dei rapporti conseguenti alle concessioni enfiteutiche tra l'ente pubblico e il contadino assegnatario, ivi compresi gli obblighi di trasformazione, si applicano le norme contenute nell'art. 45 della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104.

Art. 3.

Ai fini dell'applicazione dei comma primo e secondo dello art. 2 della legge 13 settembre 1956, n. 46, hanno titolo alla assegnazione i lavoratori che sono stati direttamente coltivatori di terreni nell'annata agraria 1955-56.

I requisiti e le condizioni previsti dai primi tre comma dell'art. 2 della legge regionale 13 settembre 1956, n. 46, sono accertati da una Commissione composta per ogni provincia dall'ispettore agrario provinciale o suo delegato, che la presiede; da un funzionario dell'Assessorato dell'agricoltura e da un tecnico dell'Ufficio tecnico erariale. La Commissione provinciale è nominata con decreto dell'Assessore per l'agricoltura che ha sede presso l'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Essa può eseguire, qualora ritenuto necessario, accertamenti diretti.

Assiste alle sedute della Commissione, con funzione di segretario, un impiegato dell'Ispettorato.

Art. 4.

Eseguiti i necessari accertamenti la Commissione di cui all'articolo precedente provvede, entro 45 giorni dal decreto di nomina, alla compilazione di distinti elenchi per le categorie di assegnatari di cui ai comma primo e secondo dello art. 2 della legge regionale 13 settembre 1956, n. 46.

Gli elenchi sono pubblicati nell'albo pretorio del Comune nel cui territorio rientrano i terreni da assegnare.

Per la mancata iscrizione nell'elenco è ammesso ricorso all'Ispettorato agrario provinciale entro 20 giorni dalla pubblicazione.

L'ispettore decide definitivamente su conforme parere del Comitato provinciale.

Art. 5.

Avvenute le assegnazioni, la Commissione di cui all'art. 3 provvede, entro 30 giorni dalle medesime, alla compilazione dell'elenco di coloro nei confronti dei quali va operata la riduzione prevista dal terzo comma dell'art. 2 della legge 13 settembre 1956, n. 46.

L'elenco è pubblicato nell'albo pretorio del Comune nel cui territorio rientrano i terreni assegnati ed avverso le risultanze del medesimo è ammesso ricorso all'Assessore per la agricoltura il quale decide in via definitiva sentito il Consiglio regionale dell'agricoltura.

Art. 6.

I provvedimenti dell'Assessore per l'agricoltura previsti dall'art. 5 della legge regionale 13 settembre 1956, n. 46, sono adottati, previo parere del Consiglio regionale dell'agricoltura.

Art. 7.

Ai componenti le Commissioni provinciali di cui all'art. 3 spettano i gettoni di presenza nella misura prevista dall'art. 5 della legge regionale 30 novembre 1953, n. 55.

Art. 8.

Alle esigenze occorrenti per l'applicazione del presente decreto si provvede con i normali stanziamenti del bilancio della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 13 dicembre 1956

LA LOGGIA

STAGNO D'ALCONTRES — LO GIUDICE

Registrato alla Corte dei conti, Ufficio controllo atti del Governo, addì 12 gennaio 1957. Registro n. 1, foglio n. 70.

LEGGE 23 gennaio 1957, n. 2.

Modifiche alla legge 29 aprile 1949, n. 264 e provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 5 del 26 gennaio* 1957)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

In obbedienza al disposto dell'art. 20 dello Statuto della Regione siciliana approvato con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 maggio 1946, n. 445, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, nonchè dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1952, n. 1138, nel territorio della Regione siciliana le funzioni esecutive ed amministrative sono esercitate dall'Assessore al lavoro, previdenza ed assistenza sociale anche per le materie previste dalla legge 29 aprile 1949, n. 264, la cui applicazione nel territorio della Regione avviene secondo le norme e le direttive disposte dall'Assessore predetto.

Art. 2.

Lo stesso Assessore, anche in esecuzione del decreto legislativo del Presidente della Regione siciliana 18 aprile 1951, n. 25, emette tutti i provvedimenti connessi ai pareri espressi dalla Commissione regionale per l'avviamento al lavoro istituita col citato decreto del Presidente della Regione, in ordine alla organizzazione e alla disciplina del collocamento della mano d'opera, ed ai criteri di valutazione circa la procedura nell'avviamento al lavoro, nonchè in ordine ai ricorsi avverso le decisioni degli Uffici provinciali del lavoro in materia di collocamento ed a quelli proposti contro le decisioni delle Commissioni provinciali per il collocamento.

Art. 3.

Le liste di collocamento, previste dall'art. 10 della ricordata legge n. 264 del 1949, nel territorio della Regione, debbono essere depositate nella segreteria del Comune e nei locali dell'Ufficio di collocamento aggiornate ogni due mesi e debbono contenere la indicazione dell'anzianità di disoccupazione.

Dette liste sono ostensibili a tutti i cittadini nei quindici giorni successivi all'avviso, affisso, entro la prima decade di ogni bimestre, a cura del collocatore, nei locali dell'Ufficio di collocamento e, a cura del sindaco, nell'albo pretorio del Comune.

Le modalità di raggruppamento dei lavoratori, che per la loro generica capacità di lavoro non siano classificabili in un determinato settore od in una specifica categoria, sono determinate, con decreto dell'Assessore regionale al lavoro, alla previdenza ed assistenza sociale, sentita la Commissione regionale per l'avviamento al lavoro, per la massima occupazione in agricoltura e per l'assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati.

Art. 4.

La eventuale necessità di organizzare per determinate categorie di lavoratori il servizio di collocamento con carattere interprovinciale o regionale e le altre incombenze previste dall'art. 23 della stessa legge n. 264 del 1949 sono valutate nel territorio della Regione dal Presidente della Regione che vi provvede con suo decreto su proposta dell'Assessore al lavoro, alla previdenza ed assistenza sociale, sentita la Commissione regionale istituita con decreto legislativo del Presidente della Regione 25 aprile 1951, n. 25.

Art. 5.

Nel territorio della Regione siciliana la nomina delle Commissioni provinciali previste dall'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è devoluta all'Assessore al lavoro, alla previdenza ed assistenza sociale, il quale vi provvede con suo decreto.

E' devoluta allo stesso Assessore la nomina dei coadiutori previsti nell'ultimo comma dell'art. 26 della stessa legge, aggiunto con la legge 21 agosto 1949, n. 586.

I coadiutori sono scelti tra i lavoratori del Comune su proposta del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e sentita la Commissione comunale competente.

Le eventuali remunerazioni al coadiutore sono fissate nel decreto di nomina e sono a carico del Comune ed è fatto obbligo al Comune interessato di imputare la relativa spesa tra le ordinarie obbligatorie del proprio bilancio.

Art. 6.

La nomina della Commissione per il collocamento prevista dal primo comma dell'art. 26 della legge n. 264 del 1949 è promossa nel territorio della Regione, dall'Assessore regionale al lavoro, previdenza ed assistenza sociale, che vi provvede con suo decreto.

La Commissione è nominata in ogni Comune ed è composta dal dirigente dell'Ufficio di collocamento o da un suo incaricato, in qualità di presidente, e da quattro rappresentanti dei lavoratori e tre dei datori di lavoro scelti dall'Assessore su terne segnalate dalle singole organizzazioni sindacali che operano nel Comune, le quali devono provvedervi non oltre venti giorni dalla richiesta, trascorsi i quali l'Assessore vi provvede direttamente.

L'Assessore procede alla nomina dei rappresentanti dei lavoratori con rappresentanza di tutte le organizzazioni sindacali che operano nel Comune.

Art. 7.

Ferme restando le disposizioni del primo, secondo e quarto comma dell'art. 26 della ricordata legge n. 264 del 1949, la Commissione di cui all'articolo precedente dà pareri anche sulla materia prevista dalla lettera *c*) dell'art. 25 della detta legge. Ogni eventuale divergenza tra il parere della Commissione e quello del collocatore è, nel territorio della Regione siciliana, decisa dall'Assessore al lavoro, alla previdenza ed assistenza sociale, sentita la Commissione regionale per l'avviamento al lavoro, per la massima occupazione in agricoltura e per l'assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati istituita col decreto legislativo del Presidente della Regione siciliana 18 aprile 1951, n. 25.

L'ultimo comma del ricordato art. 26 non si applica nel territorio della Regione siciliana.

Art. 8.

Per la prima applicazione della disposizione dell'art. 6, l'Assessore procede alla nomina delle Commissioni comunali entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 23 gennaio 1957

LA LOGGIA

NAPOLI

LEGGE 25 gennaio 1957, n. 3.

Borsa di studio prof. Francesco Guglielmini.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 5 del 26 gennaio* 1957)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

A decorrere dall'anno accademico 1956-57 è istituita la « Borsa di studio prof. Francesco Guglielmini » di lire 100.000 da assegnare annualmente ad un laureato dell'Università di Catania per la migliore tesi di letteratura greca fra quante rite nute meritevoli a giudizio insindacabile del Consiglio di Facoltà.

A parità di merito la borsa di studio viene conferita al laureato che versa in condizioni economiche più disagiate.

Art. 2.

La somma occorrente è prelevata dai fondi di cui all'art. 5 della legge 8 agosto 1949, n. 48, modificata con decreto legislativo del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1949, n. 34, ratificato con la legge regionale 27 febbraio 1950, n. 15, previa soppressione di una delle borse di studio di cui alla lettera *b*) dell'art. 2 della citata legge 8 agosto 1949, n. 48.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 25 gennaio 1957

LA LOGGIA

CANNIZZO — LO GIUDICE

LEGGE 25 gennaio 1957, n. 4.

Rettifica all'art. 8 della legge regionale 6 maggio 1955, n. 40, concernente l'istituzione di un ruolo di insegnanti elementari in soprannumero.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 5 del 26 gennaio* 1957)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

L'art. 8 della legge 6 maggio 1955, n. 40, è rettificato nel testo che segue:

« L'Assessore alla pubblica istruzione è autorizzato a stabilire la tabella di valutazione dei titoli per la formazione delle graduatorie dei concorsi riservati di cui ai numeri 1 e 3 del precedente articolo.

Nel concorso riservato di cui al n. 1 la Commissione esaminatrice, effettuata la valutazione dei titoli presentati da ciascun concorrente, procede alla somma dei voti ad essi assegnati per titoli con i voti riportati dal concorrente nelle prove di esame del concorso magistrale in cui ha conseguito la idoneità.

Nel concorso riservato di cui al n. 3 dell'articolo precedente, gli esami si svolgeranno secondo le modalità stabilite dall'art. 10, primo e secondo comma, del decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 830, ratificato con modificazioni, con la legge 5 aprile 1950, n. 191. Sarà applicabile inoltre l'art. 2 del citato decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 830.

Qualora i posti da conferire mediante il concorso riservato per titoli ed esami di cui al n. 3 non siano tutti coperti, i posti rimasti disponibili saranno portati in aumento a quelli da conferire mediante il concorso riservato per titoli di cui al n. 1 e viceversa ».

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 25 gennaio 1957

LA LOGGIA

CANNIZZO — LO GIUDICE

LEGGE 26 gennaio 1957, n. 5.

Provvedimenti a favore dell'Istituto di clinica di malattie tropicali.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 5 del 26 gennaio* 1957)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

L'Assessore regionale per la pubblica istruzione è autorizzato a stipulare una convenzione con la Università degli studi di Messina per la istituzione di un posto di aiuto e due di assistente ordinario presso l'Istituto di clinica delle malattie infettive, tropicali e subtropicali dell'Università di Messina e per il potenziamento degli studi di patologia mediterranea e di patologia regionale siciliana.

Art. 3.

L'onere annuale a carico della Regione siciliana per i posti di cui al precedente articolo, è fissato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1956-57, nella misura corrispondente all'ammontare degli emolumenti fissi spettanti agli aiuti ed assistenti delle Università della Repubblica.

La Regione assume altresì, per tutta la durata della convenzione e delle eventuali proroghe, l'onere che derivi, per i posti predetti, da eventuali miglioramenti economici a favore degli aiuti e assistenti delle Università degli studi della Repubblica, nonchè del trattamento di quiscenza.

Art. 3.

L'Assessore per il bilancio, affari economici e credito è autorizzato ad includere, con proprio decreto, il capitolo di

spesa relativo all'onere di cui alla presente legge, fra quelli aventi carattere di spese obbligatorie ed a provvedere alle eventuali variazioni di bilancio necessarie per adeguare lo stanziamento del capitolo stesso agli oneri scaturenti dalla presente legge.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 26 gennaio 1957

LA LOGGIA

CANNIZZO — LO GIUDICE

DECRETO PRESIDENZIALE 15 febbraio 1956, n. 553-A.

Prelevamento dal fondo di riserva per spese impreviste di cui al cap. 72 di complessive L. 43.000.000 per l'esercizio finanziario 1955-56.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 5 *del* 26 *gennaio* 1957)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 1° luglio 1947, n. 3;
Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Vista la legge regionale 9 novembre 1955, n. 42, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1955-56;
Ravvisata la necessità di aumentare della complessiva somma di L. 43.000.000 (quarantatremilioni) gli stanziamenti dei capitoli nn. 107 e 158 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1955,56, per provvedere a spese di cui ai fini dei capitoli medesimi;
Visto l'unito estratto di verbale della Giunta regionale in data 20 gennaio 1956;
Considerato che il capitolo n. 72 « Fondo di riserva per le spese impreviste, ecc. » dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario in corso presenta l'occorrente disponibilità;
Su proposta dell'Assessore delegato al bilancio, affari economici e credito;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 72 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1955-56, è autorizzata la prima prelevazione di L. 43.000.000 (quarantatremilioni) che si assegnano ai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa medesimo, nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata:

Cap. n. 107. — Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi, in relazione a particolari esigenze di servizio, al personale degli uffici periferici	L.	33.000.000
Cap. n. 158. — Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi, in relazione a particolari esigenze di servizio, al personale del Corpo delle foreste, cc.	»	10.000.000
Totale	L.	43.000.000

Il presente decreto sarà presentato all'Assemblea regionale per la convalidazione.

L'Assessore proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, addì 15 febbraio 1956

ALESSI

Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo atti del Governo, addì 21 marzo 1956. Registro n. 1, foglio n. 76.

DECRETO PRESIDENZIALE 10 marzo 1956, n. 554-A.

Prelevamento dal fondo di riserva per spese impreviste di cui al cap. 72 di complessive L. 15.000.000 per l'esercizio finanziario 1955-56.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 5 *del* 26 *gennaio* 1957)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 1° luglio 1947, n. 3;
Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Vista la legge regionale 9 novembre 1955, n. 42, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1955-56;
Ravvisata la necessità di aumentare della somma di L. 15.000.000 (quindicimilioni) lo stanziamento del capitolo n. 29 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1955-56 per provvedere a spese di cui ai fini del capitolo medesimo;
Visto l'unito estratto di verbale della Giunta regionale;
Considerato che il capitolo n. 72 « Fondo di riserva per le spese impreviste, ecc. » del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso presenta l'occorrente disponibilità;
Su proposta dell'Assessore delegato al bilancio, affari economici e credito;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 72 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1955-56, è autorizzata la seconda prelevazione di L. 15.000.000 (quindicimilioni) che si assegna al capitolo n. 29 « Spese di esercizio, di manutenzione e di riparazioni di automobili, motociclette e mezzi in genere di locomozione », dello stato di previsione della spesa medesima.

Il presente decreto sarà presentato all'Assemblea regionale per la ratifica.

L'Assessore proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, addì 10 marzo 1956

ALESSI

Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo atti del Governo, addì 23 marzo 1956. Registro n. 1, foglio n. 77.

DECRETO PRESIDENZIALE 13 aprile 1956, n. 555-A.

Prelevamento dal fondo di riserva per spese impreviste di cui al cap. 72 di complessive L. 8.000.000 per l'esercizio finanziario 1955-56.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 5 *del* 26 *gennaio* 1957)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;
Vista la legge regionale 1° luglio 1947, n. 3;
Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Vista la legge regionale 9 novembre 1955, n. 42, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1955-56;
Ravvisata la necessità di aumentare della somma di L. 8.000.000 lo stanziamento del capitolo n. 240 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1955-56, per provvedere a spese di cui ai fini del capitolo medesimo;
Visto l'unito estratto di verbale della Giunta regionale;
Considerato che il capitolo n. 72 « Fondo di riserva per le spese impreviste, ecc. » dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario in corso presenta l'occorrente disponibilità;

Su proposta dell'Assessore delegato al bilancio, affari economici e credito;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 72 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1955-56, è autorizzata la quarta prelevazione di L. 8.000.000 (ottomilioni) che si assegna al capitolo n. 240 « Paghe ed altre competenze di carattere generale a favore del personale temporaneamente assunto per l'accertamento della materia imponibile. Spese per cottimi relativi a particolari servizi inerenti all'accertamento ed alla riscossione delle imposte dirette », dello stato di previsione della spesa medesimo.

Il presente decreto sarà presentato all'Assemblea regionale per la convalidazione.

L'Assessore proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, addì 13 aprile 1956

ALESSI

Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo atti del Governo, addì 21 luglio 1956. Registro n. 1, foglio n. 3.

DECRETO PRESIDENZIALE 13 aprile 1956, n. 556-A.

Prelevamento dal fondo di riserva per spese impreviste di cui al cap. 72 di complessive L. 100.000.000 per l'esercizio finanziario 1955-56.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 5 del 26 gennaio* 1957)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 1° luglio 1947, n. 3;

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Vista la legge regionale 9 novembre 1955, n. 42, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1955-56;

Ravvisata la necessità di aumentare della somma di L. 100.000.000 (centomilioni) lo stanziamento del capitolo n. 441 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1955-56 per provvedere a spese di cui ai fini del capitolo medesimo;

Visto l'unito estratto di verbale della Giunta regionale;

Considerato che il capitolo n. 72 « Fondo di riserva per le spese impreviste, ecc. » del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso presenta l'occorrente disponibilità;

Su proposta dell'Assessore delegato al bilancio, affari economici e credito;

Decreta

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 72 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1955-56, è autorizzata la quinta prelevazione di L. 100.000.000 (centomilioni) che si assegna al capitolo n. 441 « Spese per le elezioni amministrative », dello stato di previsione della spesa medesimo.

Il presente decreto sarà presentato all'Assemblea regionale per la ratifica.

L'Assessore proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, addì 13 aprile 1956

ALESSI

Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo atti del Governo, addì 30 aprile 1956. Registro n. 1 foglio n. 93.

DECRETO PRESIDENZIALE 16 maggio 1956, n. 557-A.

Prelevamento dal fondo di riserva per spese impreviste di cui al cap. 72 di complessive L. 40.000.000 per l'esercizio finanziario 1955-56.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 5 del 26 gennaio* 1957)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 1° luglio 1947, n. 3;

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Vista la legge regionale 9 novembre 1955, n. 42, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1955-56;

Ravvisata la necessità di aumentare della somma di L. 40.000.000 (quarantamilioni) lo stanziamento del capitolo n. 512 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1955-56, per provvedere a spese di cui ai fini del capitolo medesimo;

Visto l'unito estratto di verbale della Giunta regionale;

Considerato che il capitolo n. 72 « Fondo di riserva per le spese impreviste, ecc. » del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso presenta l'occorrente disponibilità;

Su proposta dell'Assessore delegato al bilancio, affari economici e credito;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al cap. n. 72 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1955-56, è autorizzata la terza prelevazione di L. 40.000.000 (quarantamilioni) che si assegna al cap. n. 512 « Sovvenzioni ad Associazioni ed Enti giuridicamente costituiti per l'impianto ed il funzionamento di cucine economiche e di mense popolari », dello stato di previsione della spesa medesimo.

Il presente decreto sarà presentato all'Assemblea regionale per la ratifica.

L'Assessore proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, addì 16 maggio 1956

ALESSI

Registrato alla Corte dei conti, Ufficio controllo atti del Governo, addì 7 giugno 1956. Registro n. 1, foglio n. 108.

DECRETO PRESIDENZIALE 30 giugno 1956, n. 558-A.

Prelevamento dal fondo di riserva per spese impreviste di cui al cap. 72 di complessive L. 539.100 per l'esercizio finanziario 1955-56.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 5 del 26 gennaio* 1957)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 1° luglio 1947, n. 3;

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Vista la legge regionale 9 novembre 1955, n. 42, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1955-56;

Ravvisata la necessità di aumentare della somma di lire 539.100 (cinquecentotrentanovemilacento) lo stanziamento del capitolo n. 158 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1955-56 per provvedere a spese di cui ai fini del capitolo medesimo;

Visto l'unito estratto di verbale della Giunta regionale;

Considerato che il capitolo n. 72 « Fondo di riserva per le spese impreviste, ecc. » del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso presenta, l'occorrente disponibilità;

Su proposta dell'Assessore delegato al bilancio, affari economici e credito;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 72 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1955-56, è autorizzata la nona prelevazione di L. 539.100 (cinquecentotrentanovemilacento) che si assegna al capitolo n. 158 « Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi in relazione a particolari esigenze di servizio, al personale del Corpo forestale, ecc. » dello stato di previsione della spesa medesimo.

Il presente decreto sarà presentato all'Assemblea regionale per la ratifica.

L'Assessore proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, addì 30 giugno 1956

ALESSI

Registrato alla Corte dei conti, Ufficio controllo atti del Governo, addì 31 luglio 1956. Registro n. 1, foglio n. 14.

DECRETO PRESIDENZIALE 30 giugno 1956, n. 559-A.

Prelevamento dal fondo di riserva per spese impreviste di cui al cap. 72 di complessive L. 10.000.000 per l'esercizio finanziario 1955-56.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 5 del 26 gennaio* 1957)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 1° luglio 1947, n. 3;

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Vista la legge regionale 9 novembre 1955, n. 42, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1955-56;

Ravvisata la necessità di aumentare della somma di lire 10.000.000 lo stanziamento del capitolo n. 17 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1955-56, per provvedere a spese di cui ai fini del capitolo medesimo;

Visto l'unito estratto di verbale della Giunta regionale;

Considerato che il capitolo n. 72 « Fondo di riserva per le spese impreviste, ecc. » dello stato di previsione delle spese del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario in corso presenta l'occorrente disponibilità;

Su proposta dell'Assessore delegato al bilancio affari economici e credito;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 72 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1955-56, è autorizzata l'ottava prelevazione di L. 10.000.000 (diecimilioni) che si assegna al capitolo n. 17 « Spese d'ufficio, di illuminazione di riscaldamento. Spese per la cancelleria e per la fornitura di materiali speciali. Spese per la fornitura di stampati, di stampe e di carta bianca e da lettere. Rilegature » dello stato di previsione della spesa medesimo.

Il presente decreto sarà presentato all'Assemblea regionale per la convalidazione.

L'Assessore proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, addì 30 giugno 1956

ALESSI

Registrato alla Corte dei conti, Ufficio controllo atti del Governo, addì 31 luglio 1956. Registro n. 1, foglio n. 13.

DECRETO PRESIDENZIALE 30 giugno 1956, n. 560-A.

Prelevamento dal fondo di riserva per spese impreviste di cui al cap. 72 di complessive L. 43.000.000 per l'esercizio finanziario 1955-56.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 5 del 26 gennaio* 1957)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 1° luglio 1947, n. 3;

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Vista la legge regionale 9 novembre 1955, n. 42, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1955-56;

Ravvisata la necessità di aumentare della somma di lire 43.000.000 (quarantatremilioni) lo stanziamento del capitolo n. 335 delo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1955-56 per provvedere a spese di cui ai fini del capitolo medesimo;

Visto l'unito estratto di verbale della Giunta regionale;

Considerato che il capitolo n. 72 « Fondo di riserva per le spese impreviste, ecc. » del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso presenta l'occorrente disponibilità;

Su proposta dell'Assessore delegato al bilancio, affari economici e credito;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 72 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno 1955-56, è autorizzata la settima prelevazione di L. 43.000.000 (quarantatremilioni) che si assegna al capitolo n. 335 « Contributi per il mantenimento di scuole elementari parificate dall'Amministrazione regionale » dello stato di previsione della spesa medesimo.

Il presente decreto sarà presentato all'Assemblea regionale per la ratifica.

L'Assessore proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, addì 30 giugno 1956

ALESSI

Registrato alla Corte dei conti, Ufficio controllo atti del Governo, addì 31 luglio 1956. Registro n. 1, foglio n. 12.

DECRETO PRESIDENZIALE 30 giugno 1956, n. 561-A.

Prelevamento dal fondo di riserva per spese impreviste di cui al cap. 72 di complessive L. 5.000.000 per l'esercizio finanziario 1955-56.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 5 del 26 gennaio* 1957)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 1° luglio 1947, n. 3;

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Vista la legge regionale 9 novembre 1955, n. 42, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1955-56;

Ravvisata la necessità di aumentare della somma di lire 5.000.000 (cinquemilioni) lo stanziamento del capitolo n. 87 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1955-56, per provvedere a spese di cui ai fini del capitale medesimo;

Visto l'unito estratto di verbale della Giunta regionale;

Considerato che il capitolo n. 72 « Fondo di riserva per le spese impreviste, ecc. » del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso presenta l'occorrente disponibilità;

Su proposta dell'Assessore delegato al bilancio, affari economici e credito;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 72 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1955-56, è autorizzata la sesta prelevazione di L. 5.000.000 (cinquemilioni) che si assegna al capitolo n. 87 « Biblioteca della Regione. Spesa per l'acquisto libri, riviste e giornali » dello stato di previsione della spesa medesimo.

Il presente decreto, sarà presentato all'Assemblea regionale per la ratifica.

L'Assessore proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, addì 30 giugno 1956

ALESSI

Registrato alla Corte dei conti, Ufficio controllo atti del Governo, addì 21 agosto 1956. Registro n. 1, foglio n. 19.

DECRETO PRESIDENZIALE 30 giugno 1956, n. 562-A.

Prelevamento dal fondo di riserva per spese impreviste di cui al cap. 72 di complessive L. 1.400.000 per l'esercizio finanziario 1955-56.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 5 del 26 gennaio* 1957)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 1° luglio 1947, n. 3;

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Vista la legge regionale 9 novembre 1955, n. 42, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1955-56;

Ravvisata la necessità di aumentare della somma di lire 1.400.000 (unmilionequattrocentomila) lo stanziamento del capitolo n. 274 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1955-56 per provvedere a spese di cui ai fini del capitolo medesimo;

Visto l'unito estratto di verbale della Giunta regionale;

Considerato che il capitolo n. 72 « Fondo di riserva per le spese impreviste, ecc. » del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso presenta l'occorrente disponibilità;

Su proposta dell'Assessore delegato al bilancio, affari economici e credito;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 72 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1955-56, è autorizzata la prelevazione di L. 1.400.000 (unmilionequattrocentomila) che si assegna al capitolo n. 274 « Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo, non di ruolo, ecc. » dello stato di previsione della spesa medesimo.

Il presente decreto sarà presentato all'Assemblea regionale per la ratifica.

L'Assessore proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, addì 30 giugno 1956

ALESSI

Registrato alla Corte dei conti, Ufficio controllo atti del Governo, addì 24 settembre 1956. Registro n. 33.

DECRETO PRESIDENZIALE 30 giugno 1956, n. 563-A.

Prelevamento dal fondo di riserva per spese impreviste di cui al cap. 72 di complessive L. 8.878.625 per l'esercizio finanziario 1955-56.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 5 del 26 gennaio* 1957)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 1° luglio 1947, n. 3;

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Vista la legge regionale 9 novembre 1955, n. 42, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1955-56;

Ravvisata la necessità di aumentare della complessiva somma di L. 8.878.625 gli stanziamenti dei capitoli numeri 9 e 37, art. 3, dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1955-56 per provvedere a spese di cui ai fini dei capitoli medesimi;

Visti gli uniti estratti della Giunta regionale;

Considerato che il capitolo n. 72 « Fondo di riserva per le spese impreviste ecc. » dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso presenta l'occorrente disponibilità;

Su proposta dell'Assessore delegato al bilancio, affari economici e credito;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 72 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1955-56 è autorizzata la dodicesima prelevazione di complessive lire 8.878.625 che si assegnano ai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa medesimo, nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata:

Cap. n. 9. — « Compensi per lavoro straordinario al personale in servizio nella Amministrazione centrale della Regione, ecc.	L.	8.000.000
Cap. n. 37. — Spese casuali	»	878.625

Art. 3 Agricoltura L. 878.625

Il presente decreto sarà presentato all'Assemblea regionale per la convalidazione.

L'Assessore proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, addì 30 giugno 1956

ALESSI

Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo atti del Governo, addì 24 settembre 1956. Registro n. 1, foglio n. 32.

DECRETO PRESIDENZIALE 30 giugno 1956, n. 564-A.

Prelevamento dal fondo di riserva per spese impreviste di cui al cap. 72 di complessive L. 350.000 per l'esercizio finanziario 1955-56.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 5 del 26 gennaio* 1957)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo statuto della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 1° luglio 1947, n. 3;

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Vista la legge regionale 9 novembre 1955, n. 42, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1955-56;

Ravvisata la necessità di aumentare della somma di lire 350.000 (trecentocinquantamila) lo stanziamento del capitolo n. 14-*ter* dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1955-56 per provvedere a spese di cui ai fini del capitolo medesimo;

Visto l'unito estratto di verbale della Giunta regionale;

Considerato che il cap. n. 72 «Fondo di riserva per le spese impreviste, ecc.» del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso presenta l'occorrente disponibilità;

Su proposta dell'Assessore delegato al bilancio, affari economici e credito;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 72 dello stato di previsione dela spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1955-56, è autorizzata la quattordicesima prelevazione di lire 350.000 (trecentocinquantamila) che si assegna al cap. n. 14-*ter* «Compensi ad estranei all'Amministrazione per studi, servizi e prestazioni speciali resi nell'interesse della Regione» dello stato di previsione della spesa medesimo.

Il presente decreto sarà presentato all'assemblea regionale per la ratifica.

L'Assessore proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, addì 30 giugno 1956

ALESSI

Registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti del Governo, addì 24 settembre 1956. Registro n. 1, foglio n. 34.

DECRETO PRESIDENZIALE 30 giugno 1956, n. 565-A.

Prelevamento dal fondo di riserva per spese impreviste di cui al cap. 72 di complessive L. 9.500.000 per l'esercizio finanziario 1955-56.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 5 *del* 26 *gennaio* 1957)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 1° luglio 1947, n. 3;

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Vista la legge regionale 9 novembre 1955, n. 42, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1955-56;

Ravvisata la necessità di aumentare della complessiva somma di lire 9.500.000 lo stanziamento del capitolo n. 20 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1955-56 per provvedere a spese di cui ai fini del capitolo medesimo;

Visto l'unito estratto di verbale della Giunta Regionale;

Considerato che al capitolo n. 72 «Fondo di riserva per le spese impreviste ecc.» dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso presenta l'occorrente disponibilità;

Su proposta dell'Assessore delegato al bilancio, affari economici e credito;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al al capitolo n. 72 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1955-56 è autorizzata la tredicesima prelevazione di complessive lire 9 milioni 500.000 che si assegnano al capitolo n. 20 «Spese per lo acquisto e per la pubblicazione di libri, riviste ed opuscoli di propaganda, ecc.» dello stato di previsione della spesa medesimo.

Il presente decreto sarà presentato all'Assemblea regionale per la convalidazione.

L'Assessore proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, addì 30 giugno 1956

ALESSI

Registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti del Governo, addì 24 settembre 1956. Registro n. 1, foglio n. 35.

DECRETO PRESIDENZIALE 30 giugno 1956, n. 566-A.

Prelevamento dal fondo di riserva per spese impreviste di cui al cap. 72 di complessive L. 305.500 per l'esercizio finanziario 1955-56.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 5 *del* 26 *gennaio* 1957)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 1° luglio 1947, n. 3;

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Vista la legge regionale 9 novembre 1955, n. 42, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1955-56;

Ravvisata la necessità di aumentare della somma di lire 305.500 lo stanziamento del capitolo n. 96 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1955-56 per provvedere a spese di cui ai fini del capitolo medesimo;

Visto l'unito estratto di verbale della Giunta Regionale;

Considerato che al capitolo n. 72 «Fondo di riserva per le spese impreviste ecc.» dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso presenta l'occorrente disponibilità;

Su proposta dell'Assessore delegato al bilancio, affari economici e credito;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 72 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1955-56 è autorizzata l'undicesima prelevazione di L. 305.500 che si assegnano al capitolo n. 96 «Abbonamenti ad agenzie d'informazioni giornalistiche italiane ed estere», dello stato di previsione della spesa medesimo.

Il presente decreto sarà presentato all'Assemblea regionale per la convalidazione.

L'Assessore proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, addì 30 giugno 1956

ALESSI

Registrato alla Corte dei conti, Ufficio controllo atti del Governo, addì 24 settembre 1956. Registro n. 1, foglio n. 31.

DECRETO PRESIDENZIALE 30 giugno 1956, n. 567-A.

Prelevamento dal fondo di riserva per spese impreviste di cui al cap. 72 di complessive L. 971.550 per l'esercizio finanziario 1955-56.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 5 *del* 26 *gennaio* 1957)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 1° luglio 1947, n. 3;

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Vista la legge regionale 9 novembre 1955, n. 42, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1955-56;

Ravvisata la necessità di aumentare della somma di lire 971.550 (novecentosettantunomilacinquecentocinquanta) lo stanziamento del capitolo n. 87 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1955-56, per provvedere a spese di cui ai fini del capitolo medesimo;

Visto l'unito estratto di verbale della Giunta Regionale;

Considerato che al capitolo n. 72 « Fondo di riserva per le spese impreviste ecc. » del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso presenta l'occorrente disponibilità;

Su proposta dell'Assessore delegato al bilancio, affari economici e credito;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 72 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1955-56, è autorizzata la decima prelevazione di L. 971.550 che si assegna al capitolo n. 87 « Biblioteca della Regione Spesa per acquisto libri, riviste e giornali », dello stato di previsione della spesa medesimo.

Il presente decreto sarà presentato all'Assemblea regionale per la ratifica.

L'Assessore proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, addì 30 giugno 1956

ALESSI

Registrato alla Corte dei conti Ufficio controllo atti del Governo, addì 21 agosto 1956. *Registro n.* 1, *foglio n.* 20.

DECRETO PRESIDENZIALE 24 agosto 1956, n. 568-A.

Prelevamento dal fondo di riserva per spese impreviste di cui al cap. 33 di complessive L. 42.000.000 per l'esercizio finanziario 1956-57.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 5 *del* 26 *gennaio* 1957)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 1° luglio 1947, n. 3;

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Vista la legge regionale 30 luglio 1956, n. 45, che autorizza l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1956-57 sino al 31 ottobre 1956;

Ravvisata la necessità in iscrivere la complessiva somma di L. 42.000.000 da assegnare a capitoli da istituire nella rubrica « Amministrazione civile » relativi a spese per le Commissioni provinciali di controllo;

Vista la delibera della Giunta regionale adottata in data 22 agosto 1956, di cui all'unito estratto di verbale;

Considerato che il capitolo n. 33 « Fondo di riserva per le spese impreviste, ecc. » dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario in corso, presenta la occorrente disponibilità;

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 334-A dell'8 agosto 1956, registrato alla Corte dei conti in data 21 agosto 1956, registro n. 1, foglio n. 21;

Su proposta dell'Assessore designato a sostituire il Presidente della Regione;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 33 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1956-57, è autorizzata la seconda prelevazione di L. 42.000.000 (lire quarantaduemilioni) con la contemporanea iscrizione ai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa medesima, nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata, che si istituiscono nella rubrica « Amministrazione civile », sottorubrica « Spese per le Commissioni provinciali di controllo ».

AMMINISTRAZIONE CIVILE

Spese per le Commissioni provinciali di controllo

Cap. n. 64-*bis* (di nuova istituzione). — Indennità ai componenti effettivi e supplenti delle Commissioni provinciali di controllo . L. 30.000.000

Cap. n. 64-*ter* (di nuova istituzione). — Indennità e rimborsi di spese per missioni . L. 6.000.000

Cap. n. 64-*quater* (di nuova istituzione). — Spese postali, telegrafiche e telefoniche . » 6.000.000

Totale . . L. 42.000.000

Il presente decreto sarà presentato all'Assemblea regionale per la convalidazione.

L'Assessore proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, addì 24 agosto 1956

p. *Il Presidente*: BONFIGLIO

DECRETO PRESIDENZIALE 15 dicembre 1956, n. 569-A.

Prelevamento dal fondo di riserva per spese impreviste di cui al cap. 33 di complessive L. 1.000.000 per l'esercizio finanziario 1956-57.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 5 *del* 26 *gennaio* 1957)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 1° luglio 1947, n. 3;

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Vista la legge regionale 11 dicembre 1956, n. 55, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1956-57;

Ravvisata la necessità di iscrivere la somma di L. 1.000.000 da assegnare al capitolo n. 202-*bis* da istituire nella rubrica « Foreste e rimboschimenti » con la denominazione « Spese di liti »;

Considerato che il capitolo n. 33 « Fondo di riserva per le spese impreviste, ecc. » dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario in corso presenta l'occorrente disponibilità;

Su proposta dell'Assessore per il bilancio;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 33 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1956-57, è autorizzata la seconda prelevazione di L. 1.000.000 (un milione) con la contemporanea inscrizione al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa medesima che si istituisce nella rubrica « Foreste e rimboschimenti » sotto-rubrica « Spese generali ».

FORESTE E RIMBOSCHIMENTI

Spese generali

Cap. n. 202-*bis* (di nuova istituzione). — « Spese di liti » L. 1.000.000.

Il presente decreto sarà presentato all'Assemblea regionale per la convalidazione.

L'Assessore proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, addì 15 dicembre 1956

LA LOGGIA

Registrato alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti del Governo, addì 7 gennaio 1957. *Registro n.* 1, *foglio n.* 69.

LEGGE 28 gennaio 1957, n. 6.

Conferimento dei posti di ruolo degli insegnanti elementari, vacanti per effetto dell'esodo volontario (legge dello Stato 27 febbraio 1955, n. 53) e dei posti del ruolo in soprannumero vacanti all'inizio degli anni scolastici 1956-57, 1957-58, 1958-59.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 6 del 2 febbraio* 1957)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

I posti di insegnante elementare che si rendono vacanti per effetto dell'esodo volontario, previsto dalla legge 27 febbraio 1955, n. 53 entro il termine fissato dall'art. 147 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 17, sono conferiti:

a) nella misura del 50% ai maestri compresi nella graduatoria dei ruoli speciali transitori di cui alla legge regionale 20 marzo 1951, n. 30, e successive modificazioni senza pregiudizio per la misura di 1/5 dei posti attribuiti annualmente;

b) nella misura del 50% ai maestri del ruolo in soprannumero da immettere nel ruolo ordinario ai sensi dell'art. 5 della legge 6 maggio 1955, n. 40.

Art. 2.

Le percentuali di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo precedente vengono computate detraendo, dal numero totale dei posti resisi disponibili, una percentuale del 10% che viene riservata in favore degli idonei del concorso magistrale ordinario, secondo l'ordine delle graduatorie provinciali.

Art. 3.

I posti che si rendano disponibili nel capoluogo di Provincia per effetto dell'esodo volontario sono destinati ai trasferimenti magistrali degli insegnanti di ruolo della stessa Provincia.

I posti che si rendano disponibili per effetto del movimento previsto dal precedente comma nei Comuni diversi dal capoluogo di Provincia, vanno aggiunti agli altri della stessa Provincia resisi vacanti per effetto della suddetta legge 27 febbraio 1955, n. 53 ai fine del conferimento di essi ai maestri di cui ai commi *a*) e *b*) dell'art. 1, e a quelli di cui all'art. 2.

Art 4.

I posti che all'inizio degli anni scolastici 1956-57, 1957-58, 1958-59 risulteranno vacanti nel ruolo in soprannumero a causa della immissione nel ruolo ordinario dei maestri dello stesso ruolo in soprannumero, o per qualsiasi altro motivo, saranno conferiti secondo l'ordine di merito e nel limite delle percentuali stabilite per ciascun tipo di concorso riservato dai numeri 1, 2, 3 dell'art. 7 della legge 6 maggio 1955, n. 40 e successive modifiche, ai maestri compresi nelle graduatorie di detti concorsi.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 28 gennaio 1957

LA LOGGIA

CANNIZZO

LEGGE 28 gennaio 1957, n. 7.

Norme transitorie per il collocamento delle esattorie delle imposte dirette gestite in delegazione governativa.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 6 del 2 febbraio* 1957)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Ferme restando le norme previste dalla legge regionale 5 febbraio 1954, n. 1, l'Assessore per le finanze, per le esattorie che sono state gestite in delegazione governativa, può procedere alla nomina di delegati governativi o di gestori provvisori a mente della legge stessa per una durata non superiore ad un biennio.

A parità di ogni altra condizione è data la preferenza al delegato governativo uscente.

Art. 2.

L'applicazione delle norme contenute negli articoli 21, 22 e 23 della legge regionale 9 marzo 1953, n. 8, è estesa al biennio 1957-58.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 28 gennaio 1957

LA LOGGIA

LO GIUDICE

LEGGE 28 gennaio 1957, n. 8.

Provvedimenti per la fornitura di energia elettrica a cave e miniere ubicate in zone sfornite di elettrodotti.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 6 del 2 febbraio* 1957)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Allo scopo di agevolare la fornitura della energia elettrica occorrente per le piccole coltivazioni minerarie, nonchè per le cave di marmo e di pomice, e per gruppi di cave di altri materiali, la cui ubicazione rende notevolmente gravosa la spesa per la costruzione delle relative linee di trasporto, possono essere concessi, agli esercenti di dette miniere e cave, contributi a carico del bilancio della Regione.

I contributi sono concessi sull'importo degli oneri sostenuti dagli esercenti per la costruzione delle linee di trasporto suddette o per il pagamento, alle società fornitrici dell'energia elettrica, del contributo di allacciamento previsto dalle vigenti disposizioni.

I contributi possono essere concessi altresì sull'importo della spesa necessaria per la realizzazione di impianti autonomi generatori di energia elettrica, qualora la realizzazione di tali impianti sia riconosciuta più conveniente dell'allacciamento.

Nelle zone servite dall'E.S.E. gli esercenti delle miniere e delle cave sopradette sono tenuti, a parità di condizioni offerte, a dare la preferenza, negli allacciamenti, a detto Ente.

Art. 2.

Agli effetti della valutazione del carattere gravoso della spesa di cui all'articolo precedente deve particolarmente tenersi conto della situazione di disagio delle imprese esercenti cave o miniere nelle isole minori.

Art. 3.

Il contributo della Regione non può eccedere la misura massima del 50 per cento.

Art. 4.

L'istanza per ottenere i benefici, previsti dalla presente legge, corredata dai progetti e preventivi di spesa, per le opere ed impianti che si intendono costruire, è sottoposta, previo parere dell'Ufficio del Genio civile competente, alla approvazione dell'Assessore per la industria ed il commercio, il quale determina, con proprio decreto, sentito il Consiglio regionale per le miniere, l'ammontare della spesa ammessa a contributo e la misura del contribuente stesso.

Il pagamento del contributo è effettuato dopo il collaudo delle opere ed impianti da parte degli organi tecnici competenti. Sul contributo stesso possono essere corrisposti acconti in relazione agli stati di avanzamento dei lavori, vistati dagli organi tecnici.

Art. 5.

Per il raggiungimento dei fini, di cui alla presente legge, è autorizzata la spesa annua di lire venti milioni per cinque esercizi finanziari, a partire dall'esercizio finanziario 1956-57, salvo i maggiori stanziamenti, che alla stregua delle accertate esigenze, sarà possibile inserire annualmente nella legge di bilancio.

L'Assessore al bilancio, alle finanze ed al demanio è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio prelevando la somma di lire 20 milioni prevista per il 1956-57 dal cap. 34 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per il corrente esercizio finanziario.

Art. 6.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 28 gennaio 1957

LA LOGGIA

OCCHIPINTI LO GIUDICE

LEGGE 28 gennaio 1957, n. 9.

Modifiche alla legge regionale n. 68 del 14 dicembre 1953, concernente contributi in favore di mostre e fiere siciliane e di convegni per l'esame e lo studio di problemi economici regionali.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 6 del 2 febbraio* 1957)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 2 della legge regionale 14 dicembre 1953, n. 68, è sostituito dal seguente:

« L'Assessore per l'industria ed il commercio è autorizzato a concedere i contributi predetti, anche con impegni poliennali, fino ad un massimo di quindici anni e ad anticipare l'ammontare complessivo, previa iscrizione del relativo importo ai sensi del decreto legislativo Presidenziale 9 maggio 1950, n. 17.

Per i contributi già anticipati, previa iscrizione del relativo importo ai sensi del decreto legislativo Presidenziale 9 maggio 1950, n. 17, saranno restituiti integralmente ed in unica soluzione, gli interessi trattenuti, quali risultato dal relativo piano di riporto delle quote riscattate ».

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 28 gennaio 1957

LA LOGGIA

OCCHIPINTI — LO GIUDICE

LEGGE 31 gennaio 1957, n. 10.

Istituzione di una Scuola regionale d'arte femminile per la lavorazione del bianco.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 7 del 6 febbraio* 1957)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' istituita in San Cataldo presso l'ente morale « Orfanotrofio femminile Cammarata » una Scuola regionale d'arte femminile per la lavorazione del bianco.

Art. 2.

L'Ente Orfanotrofio femminile Gammarata » di San Cataldo è tenuto a provvedere:

a) ai locali adeguati alle necessità ed agli sviluppi della scuola;

b) alla fornitura dell'acqua, della illuminazione e del riscaldamento per tutti gli ambienti ed i servizi;

c) alla manutenzione ordinaria dei locali.

Art. 3.

Le spese per il funzionamento della Scuola, tranne quelle previste dall'art. 2, sono per il 70% a carico del bilancio della Regione Rubrica Assessorato della pubblica istruzione e per il 30% a carico dell'ente Orfanotrofio.

Il contributo della Regione non potrà superare annualmente la somma di lire 6 milioni.

Art. 4.

La Scuola comincerà a funzionare dall'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di pubblicazione della legge.

L'assunzione in servizio del personale direttivo, insegnante e non insegnante sarà disposta mediante concorso da svolgersi con le modalità prescritte per le scuole di arte statali.

Art. 5.

E' autorizzata a carico dell'anno finanziario 1956-1957 la spesa straordinaria di lire 2 milioni per l'arredamento e attrezzatura della scuola.

L'Assessore al bilancio provvederà ad apportare la variazione di bilancio occorrente.

Art. 6.

Il Governo della Regione provvederà ad emanare lo statuto ed il regolamento per il funzionamento della Scuola entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione della legge.

Art. 7.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 31 gennaio 1957

LA LOGGIA

CANNIZZO — LO GIUDICE

LEGGE 31 gennaio 1957, n. 11.

Modifica dell'ultimo comma dell'art. 7 della legge 2 agosto 1954, n. 32, concernente compensi ai liberi professionisti.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 7 del 6 febbraio* 1957)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

L'ultimo comma dell'art. 7 della legge regionale 2 agosto 1954, n. 32, è soppresso e sostituito dal seguente:

« I compensi ai privati professionisti sono fissati dall'Assessore ai lavori pubblici in seno alla convenzione di cui

all'art. 4 in misura non inferiore a quella stabilita dal Ministero dei lavori pubblici.

L'Assessore può, altresì, a richiesta ed in relazione alle spese di progettazione, corrispondere acconti che in ogni caso non possono superare il 20% dell'importo presunto delle competenze spettanti ai professionisti ».

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 31 gennaio 1957

LA LOGGIA

LANZA — LO GIUDICE

LEGGE 31 gennaio 1957, n. 12.

Istituzione del ruolo del personale ausiliario per la conduzione degli autoveicoli dell'Amministrazione regionale.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 7 del 6 febbraio* 1957)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Per le mansioni di guida degli autoveicoli in dotazione ai vari organi dell'Amministrazione centrale della Regione, è istituito il ruolo del personale ausiliario di cui all'annessa tabella *C*, allegata alla legge regionale 13 maggio 1953, n. 34.

Art. 2.

Nel ruolo indicato nel precedente articolo si accede con la qualifica di agente tecnico in prova mediante pubblico concorso per titoli, integrato da una prova di idoneità tecnica e da una prova di scrittura sotto dettatura.

Per l'ammissione al concorso è necessario il possesso della patente di guida prescritta dalle norme sulla circolazione stradale e dei requisiti richiesti per i concorsi nei ruoli del personale subalterno della Regione.

Art. 3.

Al termine del periodo di prova della durata di sei mesi, gli agenti tecnici in prova, ritenuti meritevoli per capacità e diligenza, sono nominati agenti tecnici.

La promozione ad agente tecnico capo è conferita a scelta, su designazione del Consiglio di amministrazione, agli agenti tecnici del ruolo stesso che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto dieci anni di effettivo servizio.

Art. 4.

Le qualifiche di agente tecnico e di agente tecnico capo sono equiparate, rispettivamente a quelle di usciere capo e di commesso del personale subalterno.

Art. 5.

Al personale ausiliario è attribuito il trattamento economico previsto per le corrispondenti qualifiche del personale subalterno.

Norme transitorie

Art. 6.

Nella prima applicazione della presente legge i posti di ruolo sono conferiti al personale in servizio alla data del 31 dicembre 1956 che abbia di fatto svolto, con continuità alle dipendenze dell'Amministrazione regionale le mansioni di autista.

Detto personale è esonerato dal compiere il periodo di prova.

Per coloro che abbiano maturato l'anzianità di servizio prescritta, è ammesso nei limiti dei posti disponibili, l'inquadramento nella qualifica superiore.

Art. 7.

Il personale alle dipendenze dell'Amministrazione regionale che abbia di fatto svolto con continuità le mansioni di autista e che sia stato in precedenza inquadrato nei ruoli organici del personale subalterno dell'Amministrazione centrale della Regione, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, può optare per l'inquadramento nel ruolo del personale ausiliario, ai sensi dell'art. 6.

Art. 8.

Con decreto del Presidente della Regione su proposta dello Assessore per le finanze il numero dei posti previsto dalla allegata tabella organica può essere aumentato di tante unità quante saranno quelle che esercitano la opzione di cui all'art. 6.

Con lo stesso provvedimento la tabella organica del personale subalterno sarà ridotta di tante unità quante sono quelle che hanno esercitato il diritto di opzione.

Art. 9.

I posti che eventualmente rimarranno disponibili dopo l'inquadramento del personale di cui all'art. 6 e, se del caso, di quello indicato nell'art. 7, saranno messi a concorso secondo le modalità stabilite con l'art. 2.

Art. 10.

L'Assessore al bilancio è autorizzato ad apportare con proprio decreto nel bilancio di previsione le variazioni eventualmente occorrenti per l'esecuzione della presente legge.

Art. 11.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 31 gennaio 1957

LA LOGGIA

LO GIUDICE

Tabella organica del personale ausiliario per la conduzione degli autoveicoli della amministrazione regionale

Agenti tecnici capi	n. 5
Agenti tecnici	n. 25
Totale	n. 30

LA LOGGIA

LO GIUDICE

LEGGE 1° febbraio 1957, n. 13.

Integrazione regionale del contributo a favore dei sinistrati dai terremoti del marzo 1952 in provincia di Catania.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 7 del 6 febbraio* 1957)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di L. 420.000.000 per la riparazione dei danni causati dai terremoti del marzo 1952 in provincia di Catania considerati nella legge 10 marzo 1955, n. 101.

Con detta spesa, in aggiunta alle provvidenze stabilite dalla legge anzidetta, si provvede:

a) alla concessione di sussidi fino alla misura massima del 30% della spesa per la ricostruzione o riparazione di fabbricati urbani di proprietà privata, limitatamente alle opere indispensabili ai fini dell'abitabilità;

b) alla concessione di sussidi fino alla misura massima del 30% della spesa, per la ricostruzione o riparazione di fabbricati rurali, *di opere irrigue e di viabilità poderale*, di cisterne, di muri di recinzione dei fondi e di opere per sostegno del terreno.

Il sussidio regionale previsto alle lettere *a*) e *b*) è stabilito in concorso con quello dello Stato, e sempre entro il limite massimo sopra indicato, in modo che l'importo complessivo dei sussidi, dello Stato e della Regione, a favore di ciascun beneficiario, per le opere anzidette, non ecceda la somma di L. 4.000.000.

Art. 2.

Le domande per la concessione dei sussidi debbono essere indirizzate, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, all'Assessore regionale per i lavori pubblici, tramite l'Ufficio del genio civile di Catania, con l'attestazione, *da parte dello stesso ufficio, che i danni a cui* la domanda si riferisce sono stati tempestivamente denunciati o che sono stati oggetto di istanza di ammissione ai sussidi della legge nazionale 10 marzo 1955, n. 101, entro i termini previsti dalla detta legge.

Art. 3.

In deroga a quanto sopra, possono essere concessi sussidi nella misura percentuale anzidetta, e comunque per un importo non superiore a L. 400.000, limitatamente alla ricostruzione o riparazione di fabbricati urbani, per le sole opere indispensabili ai fini dell'abitabilità e alla ricostruzione e riparazione di fabbricati rurali, anche ai danneggiati che siano decaduti dal diritto alla concessione del sussidio statale per avere eseguito le opere prima dell'entrata in vigore della legge 10 marzo 1955, *n. 101, senza averne dato* preventiva comunicazione agli uffici competenti purchè non abbiano comunque avuto altri contributi destinati alla ricostruzione dalle pubbliche amministrazioni per lo stesso oggetto.

Ai fini della concessione dei sussidi di cui al comma precedente, gli interessati devono presentare domanda all'Assessore regionale ai lavori pubblici entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite l'Ufficio ~~del genio civile di Catania, che procede al conseguenziale~~ accertamento.

Per la corresponsione dei sussidi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di L 50.000.000.

Art. 4

Per la concessione dei sussidi anzidetti, l'Assessore ai lavori pubblici accrediterà le somme occorrenti al Provveditore alle opere pubbliche della Sicilia, il quale provvederà ad erogarle a norma della presente legge.

Art 5.

Si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute nella legge nazionale 10 marzo 1955, n. 101.

Art. 6.

La spesa per *gli interventi sopra previsti è così ripartita* L. 200.000.000 nell'esercizio finanziario 1956-57; L. 270.000.000 nell'esercizio finanziario 1957-58.

L'Assessore alle finanze, al bilancio e al demanio è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 7.

La presente legge sarà pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 1° febbraio 1957

LA LOGGIA

LANZA — LO GIUDICE

LEGGE 4 febbraio 1957, n. **14.**

Modifiche al decreto legislativo Presidenziale 12 luglio 1952, n. 11: « Norme interpretative e di attuazione della legge regionale 12 aprile 1952, n. 12 ».

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 7 del 6 febbraio* 1957)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Il n. 3 dell'art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 12 luglio 1952, n. 11, è così sostituito:

« lavoratori di ogni specie con reddito complessivo superiore a L. 240.000 ma non a L. 600.000 ».

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana »

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 4 febbraio 1957

LA LOGGIA

LANZA — LO GIUDICE

LEGGE 7 febbraio 1957, n. **15.**

Provvidenze per l'acquisto di sementi selezionate di cereali, foraggiere, piante orticole e di cotone.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 9 del 16 febbraio* 1957)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Per l'acquisto di sementi selezionate di cereali, di foraggiere, di piante orticole e di cotone, possono essere concessi contributi nella misura massima del 50% della spesa, entro i limiti e con le modalità previste dalla legge 16 ottobre 1954, n. 989.

Art. 2.

Fermo restando quanto previsto dalle leggi 16 ottobre 1954, n. 989 e 26 luglio 1956, n. 850, per la finalità di cui all'articolo precedente, lo stanziamento del cap. 434-*bis* del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 1956-57 è aumentato a L. 200.000.000.

Per gli esercizi finanziari successivi lo stanziamento sarà *determinato dalle leggi di bilancio.*

Art. 3.

Il contributo previsto dal quinto comma dell'art. 3 della legge 25 luglio 1952, n. 991, per l'acquisto di sementi elette, è aumentato nella misura massima del 50%, limitatamente alle categorie previste dagli articoli 1 e 2 della legge 16 ottobre 1954, n. 989.

La concessione del relativo contributo spetta al Capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio, a favore del quale sono disposte le aperture di credito per i conseguenti pagamenti.

Art. 4.

Alle categorie previste dagli articoli 1 e 2 della summenzionata legge n. 989, che nelle annate agrarie 1954-55 e 1955-56, abbiano acquistato previa autorizzazione degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, sementi selezionate di cereali, foraggiere, di piante orticole, sono concesse le provvidenze previste al precedente art. 1.

A tale fine è autorizzata la spesa di L. 135.000.000.

Art. 5.

All'onere di cui agli articoli 2 e 4 si fa fronte mediante prelievo dal cap. 34 degli stati di previsione dell'entrata e della spesa della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 1956-57.

L'Assessore per il bilancio è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 7 febbraio 1957

LA LOGGIA

STAGNO D'ALCONTRES — LO GIUDICE

LEGGE 7 febbraio 1957, n. 16.

Elezione dei Consigli delle provincie siciliane.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 9 *del* 16 *febbraio* 1957)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

CAPO PRIMO

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Sistema di elezione.

I consiglieri delle Provincie regionali sono eletti dai consiglieri in carica dei Comuni, che compongono la Provincia regionale, col sistema proporzionale, a scrutinio di lista, secondo le norme degli articoli seguenti.

Essi durano in carica quattro anni.

Art. 2.

Elettorato attivo.

In caso di cessazione del Consiglio comunale per scadenza del termine o per altra causa, ovvero di suo scioglimento, qualora alla data di pubblicazione del decreto previsto dall'art. 11, l'Amministrazione comunale non sia stata ricostituita, sono da considerare in carica, agli effetti dell'articolo precedente, i consiglieri che lo erano alla data della decadenza per scadenza del termine ovvero alla data del decreto che ha dichiarato la decadenza o pronunciato lo scioglimento, ai sensi degli articoli 53 e 54 del decreto legislativo Presidenziale 29 ottobre 1955, n. 6.

La disposizione del presente articolo non si applica nella ipotesi di decadenza conseguente alla fusione di due o più Comuni, prevista dal primo comma dell'art. 53 del citato decreto legislativo.

Art. 3.

Sospensione delle elezioni.

Nell'ipotesi di fusione di due o più Comuni previsti dal primo comma dell'art. 53 del decreto legislativo Presidenziale 29 ottobre 1955, n. 6, non si può far luogo alla elezione del Consiglio provinciale se prima non siasi costituita l'Amministrazione del nuovo Comune.

L'elezione dei Consigli comunali, decaduti o disciolti, non può aver luogo nel periodo compreso tra la data di pubblicazione del decreto previsto dall'art. 11, e la data fissata per l'elezione del Consiglio provinciale.

Art. 4.

Elettorato passivo.

Sono eleggibili a consigliere provinciale i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un Comune della provincia, purchè sappiano leggere e scrivere.

Art. 5.

Cause di incompatibilità.

La carica di consigliere provinciale è incompatibile con quella di consigliere in un Comune della provincia.

Non possono far parte contemporaneamente dello stesso Consiglio provinciale gli ascendenti e i discendenti, gli affini in primo grado, i coniugi, l'adottante e l'adottato, l'affiliante e l'affiliato.

Art. 6.

Ineleggibilità.

Non sono eleggibili a consiglieri provinciali:

1) gli ecclesiastici e i ministri del culto che hanno giurisdizione e cure di anime, coloro che ne fanno ordinariamente le veci ed i membri dei Capitoli delle collegiate;

2) i componenti delle Commissioni provinciali di controllo ed i funzionari ed impiegati di uffici regionali che esercitano il controllo sulle Provincie;

3) coloro che ricevono uno stipendio o salario dalla Provincia o da enti, istituti o aziende da essa dipendenti, controllate o sovvenzionate, nonchè gli amministratori di tali enti, istituti e aziende;

4) gli impiegati dei Comuni, gli impiegati ed i componenti i Consigli di amministrazione delle istituzioni pubbliche di assistenza, beneficenza, esistenti nell'ambito della Provincia;

5) coloro che hanno il maneggio del denaro della Provincia o non ne hanno reso ancora il conto;

6) coloro che hanno lite pendente con la Provincia, e con uno dei Comuni della provincia;

7) coloro che direttamente o indirettamente hanno parte in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni ed appalti nell'interesse della Provincia, o in società ed imprese aventi scopo di lucro, sovvenzionate in qualsiasi modo dalla Provincia;

8) coloro che sono stati condannati per delitto non colposo, a meno che non sia intervenuta in loro favore sentenza di riabilitazione in data anteriore a quella della convocazione dei comizi elettorali o sia stata disposta dal giudice la sospensione condizionale della pena e la non iscrizione della condanna nel certificato del casellario giudiziario;

9) gli amministratori della Provincia e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sotto il suo controllo, dichiarati amministrativamente responsabili con decisione definitiva;

10) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso la Provincia sono stati legalmente messi in mora;

11) i magistrati di Corte d'appello, di tribunale e di pretura, nel territorio sul quale esercitano la loro funzione;

12) i dirigenti ed i funzionari degli uffici dipendenti dall'Amministrazione centrale dello Stato o della Regione aventi giurisdizione nella Provincia regionale limitatamente a quei settori per i quali i liberi consorzi applicano il decentramento dell'Amministrazione regionale, o svolgono funzioni amministrative delegate dalla Regione o assolvono a compiti e servizi demandati dallo Stato.

Art. 7.

Voto plurimo

I consiglieri comunali concorrono alla elezione del Consiglio provinciale in misura proporzionale ai voti validi riportati dalla lista nella quale sono stati eletti.

Al fine di tale proporzione, si divide il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista di ogni Comune per il numero dei consiglieri comunali in carica eletti nella lista stessa.

Ciascuno dei quozienti ottenuti, diviso per cento e arrotondato per eccesso costituisce la frazione di voto o il numero dei voti con cui i consiglieri comunali di una determinata lista partecipano alla elezione.

L'arrotondamento va fatto a 25, 50, 75 e 100.

Art. 8.

Collegi elettorali Ripartizione dei seggi.

Per l'elezione dei consiglieri provinciali, in ogni Provincia regionale sono costituiti uno o più collegi elettorali, comprendenti ciascuno uno o più Comuni.

Ogni collegio elettorale elegge un numero di consiglieri provinciali in proporzione alla popolazione residente nella relativa circoscrizione.

Ai fini di tale proporzione si divide la cifra di popolazione della Provincia per il numero dei consiglieri provinciali ad essa assegnato a norma dell'art. 132 del decreto legislativo Presidenziale 29 ottobre 1955, n. 6. Ad ogni collegio sono attribuiti tanti seggi di consigliere provinciale quante volte il quoziente è contenuto nella cifra di popolazione residente nella circoscrizione del collegio elettorale. Il seggio o i seggi eventualmente rimanenti sono attribuiti al collegio o ai collegi elettorali nei quali si siano avuti i maggiori resti.

La tabella dei collegi elettorali, il numero di ciascun collegio ed il numero dei voti con i quali i consiglieri di ciascun Comune partecipano alla elezione da calcolarsi rispettivamente a norma dei comma precedenti e dell'art. 7 sono stabiliti con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore all'amministrazione civile previa deliberazione della Giunta regionale su conforme parere di una Commissione di nove membri nominati dal presidente dell'Assemblea con la rappresentanza proporzionale dei vari gruppi.

Il decreto è pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ».

Art. 9.

Ricorsi

Avverso il decreto previsto dall'articolo precedente, entro dieci giorni dalla sua pubblicazione, possono proporre ricorso per errore di calcolo sia i Comuni che i singoli consiglieri interessati.

Sul ricorso da depositarsi presso la segreteria generale della Presidenza della Regione, decide entro cinque giorni, con provvedimento definitivo da pubblicarsi immediatamente nella « Gazzetta Ufficiale della Regione », una Commissione costituita con decreto del Presidente della Regione e composta di due magistrati designati dal primo presidente della Corte di appello competente per territorio, uno dei quali — prescelto dallo stesso primo presidente — assolve le funzioni di presidente, e di un funzionario di gruppo *A* di grado non inferiore all'8° dell'Amministrazione civile.

Esercita le funzioni di segretario della predetta Commissione un cancelliere designato dal primo presidente della medesima Corte di appello.

Art. 10.

Schede

Le schede, d'identico tipo e colore per ogni collegio, sono fornite dall'Assessore all'amministrazione civile e debbono recare sulla faccia esterna le diciture: « Collegio di . . », « voti n. . », seguite rispettivamente dal nome del Comune capoluogo di collegio e dalla indicazione della frazione di voto o del numero dei voti già diviso per cento e arrotondato con cui i vari consiglieri comunali partecipano alla elezione; debbono inoltre contenere le altre caratteristiche essenziali del modello descritto dalle tabelle *A* e *B* allegate alla presente legge.

CAPO SECONDO

PROCEDIMENTO ELETTORALE PREPARATORIO

Art. 11.

Indizione delle elezioni

Il Presidente della Regione, d'intesa con il primo presidente della Corte di appello competente per territorio, stabilisce con decreto la data delle elezioni per ciascuna Provincia e la comunica, a mezzo della Prefettura, ai sindaci e ai commissari, i quali ne danno avviso agli elettori, indicando il giorno ed il luogo della riunione, con manifesto da pubblicarsi quarantacinque giorni prima della data di consultazione.

Il decreto Presidenziale che fissa la data delle elezioni non può essere emanato se non siano decorsi almeno quindici giorni dalla pubblicazione del decreto previsto dal quarto comma dell'art. 8.

Art. 12.

Formazione delle liste degli elettori

Entro otto giorni dalla pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni, i sindaci o i commissari dei Comuni trasmettono rispettivamente all'Assessore all'amministrazione civile l'elenco di tutti i consiglieri comunali in carica alla data di pubblicazione del predetto decreto o dei consiglieri in carica alla data di scioglimento o di decadenza del Consiglio comunale.

L'Assessore all'amministrazione civile provvede, con proprio decreto, alla formazione in ordine alfabetico delle liste elettorali per ogni collegio, indicanto accanto al nominativo di ciascun elettore il Comune di rispettiva appartenenza.

Detto decreto è pubblicato immediatamente nella « Gazzetta ufficiale della Regione siciliana » e comunicato ai sindaci e ai commissari dei Comuni almeno venti giorni prima della data delle elezioni.

Avverso il decreto stesso è proponibile, entro otto giorni dalla sua pubblicazione, da parte dei Comuni o dei consiglieri interessati, ricorso da depositarsi presso la segreteria generale della Presidenza della Regione. Sul ricorso decide entro cinque giorni, con provvedimento definitivo da pubblicarsi immediatamente nella « Gazzetta Ufficiale della Regione » la Commissione prevista al secondo comma dell'art. 9.

Qualsiasi modifica eventualmente apportata dalla predetta Commissione alle liste dei collegi elettorali è annotata subito in calce alle liste medesime a cura dell'Assessore all'amministrazione civile, che della variazione dà notizia ai sindaci e ai commissari dei Comuni compresi nell'ambito del collegio interessato.

Art. 13.

Presentazione delle candidature

Le candidature raggruppate in liste debbono essere presentate, per ciascun collegio, almeno da sei consiglieri comunali.

Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista.

Il numero dei candidati di ogni lista non può essere superiore a quello dei consiglieri assegnato al collegio.

La candidatura può essere accettata per un solo collegio della Provincia.

Chi è stato eletto in una Provincia non può presentare la propria candidatura in altre Provincie.

La presentazione delle candidature deve essere fatta entro le ore dieci del quindicesimo giorno antecedente la data delle elezioni alla segreteria dell'Ufficio elettorale centrale, costituita a norma del seguente articolo.

L'Ufficio centrale rilascia ricevuta degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora della presentazione.

Art. 14.

Ufficio elettorale centrale.

Presso la sede di ogni Provincia regionale è costituito un Ufficio elettorale centrale composto di cinque magistrati, dei quali uno con funzione di presidente, nominati con decreto del primo presidente della Corte di appello, nella cui circoscrizione ha sede la Provincia regionale.

Con lo stesso decreto un cancelliere è designato ad esercitare le funzioni di segretario.

All'Ufficio elettorale centrale compete:

1) assolvere i compiti che nelle elezioni comunali, ai sensi dell'art. 96 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Regione 9 giugno 1954, n. 9, spettano alla Commissione elettorale mandamentale relativamente all'esame e alla ammissione delle candidature;

2) eliminare le candidature di coloro che si siano presentati in più di un collegio della Provincia, procedendo dalle candidature presentate per ultimo, secondo il giorno e l'ora risultanti dal verbale di deposito;

3) assegnare, distintamente per ogni collegio, il numero a ciascuna lista, secondo l'ordine di presentazione;

4) comunicare ai singoli candidati la definitiva ammissione della loro candidatura;

5) procedere a mezzo della Prefettura alla stampa del manifesto contenente l'elenco delle liste, con i relativi contrassegni e numero d'ordine, ed all'invio del predetto manifesto ai sindaci o commissari per l'affissione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quinto giorno antecedente quello della votazione;

6) trasmettere, per la stampa delle schede, alla Prefettura, l'elenco delle liste di ciascun collegio, con i relativi contrassegni e numero d'ordine;

Art. 15.

Uffici elettorali di sezione.

Presso la sede di ogni Provincia regionale sono costituiti tanti uffici elettorali di sezione quanti sono i collegi elettorali del consorzio stesso.

L'ufficio elettorale di sezione è composto da un magistrato che lo presiede, e da due cancellieri, con funzioni di scrutatori, nominati dal primo presidente della Corte di appello, nella cui circoscrizione ha sede la Provincia regionale. Il segretario è nominato dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione fra gli elettori iscritti non candidati.

Il più anziano degli scrutatori assume le funzioni di vice presidente.

Art. 16.

Manifestazione del voto

L'elettore di cui sia stata riconosciuta la identità personale, riceve dal presidente la scheda corrispondente al numero dei voti rappresentati.

Ciascun elettore ha diritto di votare soltanto per una lista.

L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per i candidati della lista da lui votata.

Il numero delle preferenze non può essere maggiore di due se i consiglieri da eleggere nel collegio siano sei o più di sei, di uno negli altri casi.

Art. 17.

Durata della votazione.

La votazione ha inizio alle ore 8 del giorno per il quale è indetta l'elezione e prosegue fino alle ore 20. Tuttavia gli elettori che siano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votazione anche dopo trascorsa la detta ora.

CAPO TERZO

Art. 18.

Operazioni di scrutinio.

Alle ore 8 del giorno successivo alla votazione il presidente, ricostituito l'ufficio e constatata la integrità delle firme e dei sigilli apposti la sera innanzi, apre l'urna o le urne e inizia lo spoglio dei voti.

Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato e lo certifica nel verbale.

Il verbale redatto in duplice esemplare, deve essere firmato in ciascun foglio, seduta stante, da tutti i membri dello ufficio.

Un esemplare del verbale viene depositato nella segreteria della Provincia regionale ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un piego sigillato col bollo dell'ufficio e firmato dal presidente e almeno da uno scrutatore, viene subito rimesso, insieme col plico delle schede elettorali, al presidente dell'Ufficio elettorale centrale.

Art. 19

Ripartizione dei seggi.

L'Ufficio elettorale centrale, appena in possesso dei verbali trasmessi dagli uffici di sezione provvede a determinare, per ciascun collegio, la cifra elettorale di ogni lista e la cifra individuale di ciascun candidato.

La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista.

La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.

La cifra elettorale serve di base per l'assegnazione dei seggi a ciascuna lista.

Tale designazione si fa nel modo seguente: si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per 1, 2, 3, 4.. sino alla concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, per tutte le liste, i quozienti più alti in numero eguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente.

Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria.

A parità di quoziente il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima per sorteggio.

Stabilito il numero dei consiglieri assegnati a ciascuna lista, l'ufficio centrale forma l'elenco dei candidati delle singole liste secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali.

Art 20.

Proclamazione degli eletti

Il presidente dell'ufficio elettorale, in conformità ai risultati accertati, proclama eletti fino alla concorrenza dei seggi cui la lista ha diritto, i candidati che hanno riportato le cifre individuali più elevate e, a parità di cifra, i più anziani di età.

Dell'avvenuta proclamazione il presidente invia attestato ai consiglieri eletti e ne dà immediata notizia alla segreteria della Provincia regionale, nonchè alla Prefettura, perchè a mezzo dei sindaci o commissari sia portata a conoscenza degli elettori del collegio.

Art. 21.

Verbale delle operazioni di seggio.

Di tutte le operazioni dell'ufficio elettorale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale. Un esemplare è inviato alla segreteria della Provincia regionale, che ne rilascia ricevuta. L'altro, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un piego sigillato, viene subito rimesso, insieme con i plichi delle schede spogliate, alla cancelleria del tribunale sede dell'Ufficio centrale, con facoltà agli elettori della Provincia di prendere visione del verbale nei successivi quindici giorni.

Art. 22.

Determinazione della popolazione.

La popolazione, agli effetti della presente legge, è determinata in base ai risultati ufficiali dell'ultimo censimento.

CAPO QUARTO

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23.

Per quanto non è previsto dalla presente legge si applicano, in quanto siano con essa compatibili, le norme del testo unico approvate con decreto del Presidente della Regione 9 giugno 1954, n. 9, concernente la elezione dei Consigli comunali.

Art. 24.

Sono applicabili ai Consigli provinciali le disposizioni sulla surrogazione degli eletti, di cui agli articoli 143 e 144 del testo unico regionale 9 giugno 1954, n. 9.

Art. 25.

Le norme della presente legge sono applicabili anche per le elezioni degli organi dell'amministrazione straordinaria prevista dall'art. 266 del decreto legislativo Presidenziale 29 ottobre 1955, n. 6.

Art. 26.

Le spese derivanti dalla prima attuazione della presente legge vanno imputate al capitolo 366 dello stato di previsione della entrata e della spesa della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 1956-57, il cui stanziamento viene aumentato di lire 130 milioni che saranno prelevate dal cap. 34 dello stato di previsione medesimo.

L'Assessore per il bilancio è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

Art. 27.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 7 febbraio 1957

LA LOGGIA

FASINO — LO GIUDICE

TABELLA A
(scheda di votazione)

VOTI DI PREFERENZA

....

....

mm. 20

LA LOGGIA

FASINO — LO GIUDICE

TABELLA B
(retro della scheda)

ELEZIONI DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

di ....

data elezione ....

COLLEGIO DI ....

VOTI N. ....

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

Timbro

FIRMA DEGLI SCRUTATORI

....

....

LA LOGGIA

FASINO — LO GIUDICE

LEGGE 7 febbraio 1957, n. 17.

Norme per la sistemazione dei locali del Palazzo dei Normanni da destinare ad uffici dell'Assemblea regionale siciliana.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 9 *del* 16 *febbraio* 1957)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Per la sistemazione degli uffici ed alloggi di rappresentanza in atto ubicati nel Palazzo dei Normanni in Palermo, sede dell'Assemblea regionale siciliana, la cui disponibilità è necessaria per un regolare funzionamento degli uffici e dei servizi dell'Assemblea, delle Commissioni e dei gruppi, è autorizzata la espropriazione per pubblico interesse, ai sensi della legge 25 giugno 1865, n. 2359, di aree edificabili e di edifici nella città di Palermo, rispondenti ai requisiti di idoneità per procedere alle costruzioni o alle trasformazioni occorrenti ai fini sopra indicati.

E' autorizzata, altresì, ai fini anzidetti la costruzione od esproprio di edifici da permutare, ove occorra, con le Amministrazioni da cui dipendono gli uffici pubblici aventi in atto sede nel Palazzo dei Normanni.

Art. 2.

In applicazione delle norme contenute nell'articolo precedente e al fine di rendere immediatamente disponibili i locali, la cui destinazione a servizio degli organi e degli uffici dell'Assemblea regionale riveste carattere di particolare urgenza, è autorizzata, ai sensi del precedente articolo, l'espropriazione per pubblico interesse dei seguenti immobili:

a) villino Basile sito in Palermo, via Siracusa, segnato al foglio n. 44, particella n. 217 del catasto edilizio urbano di Palermo;

b) complesso edilizio sito in Palermo, via Libertà n. 72 (denominato « Villa Paino ») e terreno annesso, per la totalità o per una parte, della estensione di are 54.30, segnato il primo nel vecchio catasto edilizio urbano di Palermo alla partita 35474; al foglio n. 44, particelle 8 e 7 intestate a Chiarelli La Lumia barone Stefano fu Domenico con imponibile complessivo di L. 137.980 e il secondo nel catasto terreni di Palermo alla partita 22.000, foglio 44, particella 39, di are 31,95 e particella 434, di are 22,35 intestate a Chiarelli La Lumia barone Stefano fu Domenico con reddito dominicale complessivo di L. 2.009,10 e reddito agrario L. 146,61, in esse comprese le eventuali particelle in atto in corso di frazionamento.

Detti immobili confinano a nord con proprietà Cricchio Giovanni fu Pietro, a sud con proprietà Parlato Ettore fu Liborio, ad est con via Libertà, ad ovest con la via Z 4 e proprietà Palazzotto Antonino fu Michele ed altri.

Art. 3.

Per le procedure di espropriazioni di cui agli articoli 1 e 2 e per la determinazione dell'indennità si applicano le norme della legge 25 giugno 1865, n. 2359, salvo quanto è disposto con la legge regionale 19 febbraio 1951, n. 20 e più precisamente:

a) su richiesta del Presidente della Regione, il Primo presidente della Corte di appello di Palermo nomina, entro i termini e con le forme dell'art. 32 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, uno o tre ingegneri o architetti per la formazione in contradditorio con la ditta espropriata e l'Assessorato regionale dei lavori pubblici, dello stato di consistenza dell'immobile da espropriare e per la stima;

b) il Presidente della Regione, sulla scorta dei verbali relativi allo stato di consistenza, può autorizzare, stante la urgenza ed indifferibilità, la immediata temporanea occupazione degli immobili;

c) la relazione redatta dagli ingegneri o architetti di cui alla precedente lettera *a*) viene trasmessa dal Primo presidente della Corte di appello al Presidente della Regione che ordina, con suo decreto, il deposito alla Cassa di risparmio per le provincie siciliane della indennità risultante dalla perizia nonchè di quella relativa alla temporanea occupazione;

d) effettuato il deposito il Presidente della Regione pronuncia con suo decreto l'espropriazione ed autorizza la definitiva occupazione dell'immobile;

e) i decreti del Presidente della Regione sono notificati alle ditte espropriate con le forme della citazione.

Art. 4.

Nelle more della procedura di esproprio o delle pratiche di permuta o di costruzione è autorizzata altresì la spesa occorrente per il temporaneo affitto di locali da destinare agli uffici pubblici considerati al secondo comma dell'art. 1 fino al trasferimento degli stessi nei locali costruiti, espropriati o permutati.

Art. 5.

Alle spese occorrenti per l'attuazione della presente legge si farà fronte utilizzando il fondo a disposizione per iniziative legislative di cui al capitolo 34 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1956-57.

L'Assessore al bilancio è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

Art. 6.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 7 febbraio 1957

LA LOGGIA

LANZA — LO GIUDICE

LEGGE 22 febbraio 1957, n. 18.

Provvedimenti concernenti il pagamento di tributi sui terreni assegnati in applicazione della legge di riforma fondiaria.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 12 *del* 2 *marzo* 1957)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

L'onere del pagamento della imposta sui terreni e della imposta sui redditi agrari gravante, a norma dell'art. 11 della legge regionale 2 agosto 1954, n. 29, sugli assegnatari di terreni a norma dell'art. 40 della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, è posto transitoriamente a carico dell'Ente regionale per la riforma agraria in Sicilia a decorrere dalla data di immissione in possesso del terreno e sino alla data di inizio dell'ammortamento della quota di spese di trasformazione dovuta dall'assegnatario ai sensi dell'art. 17 della legge 12 maggio 1950, n. 230.

Sono esclusi dal beneficio di cui al precedente comma gli assegnatari di terreni resi irrigui.

Art. 2.

L'Assessore per le finanze è autorizzato a corrispondere annualmente all'Ente regionale per la riforma agraria in Sicilia le somme occorrenti per far fronte all'onere di cui all'art. 1.

Art. 3.

Le Amministrazioni dei Comuni e degli enti provinciali possono, per lo stesso periodo ed a favore degli assegnatari

di cui al primo comma dell'art. 1, concedere lo sgravio, anche parziale, delle sovraimposte di rispettiva competenza mediante deliberazione da adottarsi annualmente in relazione ai criteri di massima che determinerà l'Ispettorato regionale dell'agricoltura per la concessione dello sgravio sulla base delle particolari situazioni ed esigenze delle aziende agricole costituite nei terreni assegnati.

Art. 4.

Per far fronte agli oneri dipendenti dall'attuazione dell'art. 2 della presente legge, si provvede per l'esercizio in corso prelevando le somme occorrenti dal cap. 34 dello stato di previsione della spesa.

Per gli esercizi successivi si provvederà con la legge di bilancio.

L'Assessore delegato al bilancio è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

L'Assessore regionale alle finanze, di concerto con l'assessore all'agricoltura, provvederà ad emanare, entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, le norme regolamentari e di attuazione.

Art. 6.

La presente legge sarà pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 22 febbraio 1957

LA LOGGIA

STAGNO D'ALCONTRES — LO GIUDICE

LEGGE 22 febbraio 1957, n. 19.

Agevolazioni fiscali per la messa in opera di materiale da costruzione dei loculi nei Cimiteri.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 12 del 2 marzo* 1957)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

I materiali impiegati nella costruzione di loculi o sepolture, che non abbiano il carattere di cappelle o monumenti sono esenti dal pagamento dell'imposta di consumo alle condizioni di cui all'art. 2. Sono esenti alle stesse condizioni, le cappelle, le fosse gentilizie o i monumenti di proprietà di Enti o Associazioni assistenziali, religiose o di mutuo soccorso.

Art. 2.

Sull'imposta da accertarsi e liquidarsi a norma dell'art. 47 del regolamento 30 aprile 1936, n. 1138, per la riscossione delle imposte comunali, viene accordata la detrazione fino ad un massimo di L. 4000 per i loculi o sepolture di privati e di L. 200.000 per le cappelle, le fosse o i monumenti di Enti o Associazioni di cui al capoverso dell'art. 1 ivi non comprese le addizionali comunali.

Art. 3.

La mancata presentazione della denunzia delle costruzioni di cui all'art. 1 non comporta decadenza dal beneficio, ma soltanto irregolarità punibile a tenore dell'art. 61 del testo unico finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, modificato con l'art. 19 della legge 2 luglio 1952, n. 703.

Art. 4.

Per le opere in stato di avanzamento si applicano le disposizioni degli articoli 44 e 45 del citato regolamento 30 aprile 1936, n. 1138.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana» ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 22 febbraio 1957

LA LOGGIA

FASSINO — LO GIUDICE

LEGGE 26 febbraio 1957, n. 20.

Provvedimenti in materia di riscossione dei diritti erariali.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 12 del 2 marzo* 1957)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Nell'ambito della Regione siciliana il servizio di accertamento, liquidazione e di riscossione dei diritti erariali sugli spettacoli e trattenimenti pubblici ordinari, sportivi e cinematografici, sulle scommesse al libro e al totalizzatore e simili accettate per le gare di qualsiasi genere della imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici, disciplinati dalle vigenti leggi, nonchè dell'imposta generale sull'entrata derivante dai detti pubblici spettacoli e scommesse e del diritto demaniale sulle rappresentazioni ed esecuzioni e radio diffusioni di opere cadute in pubblico dominio spettanti alla Regione siciliana è affidato, per il tempo e alle condizioni da stabilirsi in apposita convenzione, ad un Istituto di diritto pubblico o ad un Ente particolarmente attrezzato per l'espletamento del servizio.

La convenzione stessa è stipulata dall'Assessore per le finanze con il rappresentante dell'Ente o Istituto prescelto ed è approvata con decreto del Presidente della Regione.

Art. 2.

I proventi dei diritti e delle imposte di cui all'articolo precedente sono versati sugli appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale.

Art. 3.

L'Assessore per le finanze è autorizzato ad affidare allo stesso Ente o Istituto indicati all'art. 1, e con le modalità in esso previste, il servizio di riparto dei diritti erariali e della quota della imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici spettanti ai Comuni.

Art. 4.

La competenza all'accertamento delle contravvenzioni alle disposizioni sui diritti erariali sui pubblici spettacoli, previste dall'art. 64 della legge 30 dicembre 1923, n. 3276, è estesa, in Sicilia, ai funzionari dell'Assessorato regionale per le finanze.

Art. 5.

L'Assessore regionale per le finanze, allo scopo di esercitare direttamente il controllo della liquidazione e riscossione dei diritti erariali, demaniali, addizionali, della imposta unica sui giuochi di abilità, della imposta generale sull'entrata e degli altri diritti di pertinenza della Regione siciliana, ha la facoltà di inviare presso l'Ente o Istituto riscuotitore un funzionario dell'Assessorato regionale per le finanze oppure un ispettore delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

Art. 6.

La presente legge sarà pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 26 febbraio 1957

LA LOGGIA

LO GIUDICE

LEGGE 2 marzo 1957, n. 21.

Collocamento obbligatorio di centralinisti ciechi negli uffici della Regione e presso Aziende pubbliche e private.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 12 *del* 2 *marzo* 1957)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

L'Amministrazione centrale della Regione siciliana, gli Enti pubblici dalla stessa dipendenti o vigilati, nonchè gli Enti locali della Regione, per ogni ufficio o stabilimento dotato di centralino telefonico sono tenuti ad assumere, con la qualifica di centralinista, un cieco diplomato da apposita scuola o da corsi professionali all'uopo istituiti, finanziati o riconosciuti dalla Regione o dallo Stato.

Art. 2.

L'assunzione da parte della Regione del personale previsto dall'articolo precedente, indipendentemente dal titolo di studio posseduto dall'aspirante è fatta con riferimento al gruppo *C* (carriera esecutiva) e con la qualifica « in prova », a meno che non vi ostino le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 3 del decreto legislativo Presidenziale 12 aprile 1951, n. 18, nel qual caso viene immesso nei ruoli speciali transitori.

Al personale assunto a termini del comma precedente, eccezione fatta per quello immesso nei ruoli speciali transitori, si applicano le disposizioni di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16.

L'assunzione del personale previsto dal presente articolo può essere fatta anche in soprannumero ai posti di organico.

Art. 3.

Il personale previsto dalla presente legge assunto da Enti pubblici dipendenti o vigilati dalla Regione nonchè dagli Enti locali della Regione, sarà immesso nel ruolo della carriera esecutiva dagli Enti medesimi, previa adozione di apposita delibera.

Art. 4.

L'obbligo dell'assunzione dei centralinisti telefonici ciechi è esteso alle aziende private che esplicano la loro attività in Sicilia, dotate di centralino telefonico e che abbiano più di cento dipendenti.

Art. 5.

La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata all'Assessorato regionale per il lavoro, cooperazione e previdenza sociale, che l'esercita con l'ausilio degli organi regionali della Unione italiana ciechi.

L'Assessore al lavoro, cooperazione e previdenza sociale, nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentiti gli organi regionali dell'Unione italiana ciechi, stabilirà, con regolamento, le modalità di assunzione dei ciechi di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4.

Art. 6.

Per le inadempienze alla presente legge da parte dei datori di lavoro privati si provvede ai sensi delle vigenti leggi sulla assunzione obbligatoria.

Art. 7.

Agli oneri ricadenti sul bilancio della Regione in dipendenza delle assunzioni disposte ai termini dell'art. 2 della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti di bilancio relativi agli oneri per il personale.

Art. 8.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 2 marzo 1957

LA LOGGIA

NAPOLI — LO GIUDICE

LEGGE 2 marzo 1957, n. 22.

Agevolazioni fiscali per la costruzione della strada di grande comunicazione Palermo-Catania.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 12 *del* 2 *marzo* 1957)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Gli atti di acquisto e di espropriazione dei terreni ed altri stabili occorrenti per la costruzione della strada di grande comunicazione Palermo-Catania, relative radiali ed eventuali prolungamenti, sue dipendenze ed accessori, saranno soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa di L. 500 per ogni atto o formalità.

Art. 2.

La convenzione stipulata ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 21 aprile 1953, n. 30, con il Consorzio per la costruzione della strada indicata nell'articolo precedente è esente dai diritti di segreteria e verrà registrata con il pagamento della sola tassa fissa di L. 500 a carico del Consorzio concessionario.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 2 marzo 1957

LA LOGGIA

LANZA — LO GIUDICE

LEGGE 2 marzo 1957, n. 23.

Aggiunte alla legge regionale 18 gennaio 1949, n. 2, e successivo regolamento 25 maggio 1950, n. 22.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 12 *del* 2 *marzo* 1957)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

I supplementi di imposta elevati e notificati alle parti dagli Uffici del registro della Regione per il pagamento delle normali imposte di trasferimento relative a contratti di compravendita di case di abitazione costruite nella Regione siciliana nei termini e con le modalità volute dalla legge regionale 18 gennaio 1949, n. 2 e successivo regolamento 25 maggio 1950, n. 22, registrati in esenzione, sono da ritenersi nulli semprecchè le denunzie di cui all'art. 1 del regolamento del 26 aprile 1949, n. 10, risultino presentate contemporaneamente alla stipula dell'atto pubblico di compra-vendita e semprecchè almeno entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge vengano integrate dal certificato di abitabilità rilasciato dalla competente autorità comunale.

I fabbricati di cui sopra godono della esenzione dall'imposta relativa e dalle sovraimposte comunali e provinciali per il periodo di 25 anni a decorrere dalla data in cui le parti ne hanno fatta denunzia all'Ufficio tecnico e all'Ufficio di igiene del Comune, all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, all'Ufficio del registro ed all'Ufficio delle imposte di consumo.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 2 marzo 1957

LA LOGGIA

LANZA — LO GIUDICE

LEGGE 11 marzo 1957, n. 24.

Agevolazioni per lo sviluppo della piccola proprietà contadina.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 14 *del* 16 *marzo* 1957)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

TITOLO I

Agevolazioni per gli acquisti diretti alla formazione della piccola proprietà contadina

Art. 1.

L'Assessore per il bilancio, su richiesta dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste, è autorizzato a concedere con proprio decreto, la garanzia sussidiaria della Regione per il rimborso dei prestiti consentiti dagli Istituti esercenti il credito agrario nella Regione a coltivatori diretti singoli o associati in cooperativa per l'acquisto di terreni destinati alla formazione della piccola proprietà contadina ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive aggiunte e modificazioni, per la parte del mutuo che superi i due terzi del valore del fondo, valutato a norma dell'art. 3.

E' autorizzata, altresì l'assunzione a carico del bilancio della Regione, nei confronti degli Istituti mutuanti, dell'onere della differenza tra il saggio di interessi al quale il prestito è concesso a norma delle vigenti leggi per tale tipo di operazioni ed il tasso del 3%.

Il concorso della Regione negli interessi, previsto dal comma precedente, ha luogo:

a) per i prestiti diretti ad integrare la somma ammessa a contributo, concessa dagli istituti di credito a ciò autorizzati ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive aggiunte e modificazioni, e fino alla concorrenza massima del 34% del valore del fondo valutato a norma dell'art. 3;

b) per l'intero ammontare del valore del fondo valutato a norma dell'art. 3 quando trattasi di coltivatori i cui rapporti, anche discendenti da associazione in cooperativa, aventi per oggetto la conduzione a qualsiasi titolo o il godimento di fondi, siano stati risoluti di diritto per effetto dell'applicazione della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, e della legge regionale 13 settembre 1956, n. 46, e che, comunque, non fossero o non siano divenuti titolari di rapporti di conduzione o di godimento di fondi aventi estensione sufficiente ad assorbire la capacità lavorativa delle rispettive famiglie;

c) per i prestiti in misura non superiore al 15% dell'ammontare complessivo del mutuo nel caso di cui alla lettera *a*) e dell'ammontare del mutuo nel caso di cui alla lettera *b*), occorrenti per l'acquisto di macchine ed attrezzi agricoli e di scorte vive e morte indispensabili per la conduzione del fondo acquistato, effettuati, secondo le norme in vigore, dagli Istituti esercenti il credito agrario.

Art. 2.

I prestiti previsti dalla presente legge possono essere concessi ai coltivatori diretti, singoli o associati, sempre che riguardino acquisti di terreni destinati in prevalenza a seminativi o a pascoli e per una estensione non superiore ai sei ettari per ciascun beneficiario. Si può prescindere dalla limitazione qualitativa ove l'acquisto sia diretto ad arrotondamento della azienda ai sensi della lettera *b*) dell'art. 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114.

Fermo restando quanto previsto dal comma precedente nella concessione dei benefici previsti dal precedente art. 1 è data preferenza agli attuali conduttori dei fondi oggetto della vendita, purchè posseggano i requisiti richiesti per la formazione della piccola proprietà contadina.

Nella concessione dei prestiti saranno preferiti, a parità delle altre condizioni, i lavoratori capi di famiglie numerose.

Art. 3.

I benefici previsti dall'art. 1 della presente legge sono concessi, dopo avere sentito, sulla congruità del prezzo di acquisto dei terreni, il parere di una Commissione presieduta dall'Ispettore agrario provinciale e composta da un tecnico dell'Istituto mutuante, da un funzionario dell'Ufficio tecnico erariale e da due esperti in rappresentanza dei coltivatori diretti scelti dall'Assessore regionale per l'agricoltura su terne designate dalle organizzazioni di categoria.

La determinazione della congruità del prezzo dei terreni oggetto della presente legge va riferita alla produttività di singoli lotti.

Art. 4.

I prestiti indicati alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente art. 1 non possono essere concessi se i terreni da acquistare siano stati oggetto di provvedimenti in applicazione del settimo comma dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, o siano compresi tra quelli conferiti o conferibili in applicazione del titolo III dell'anzidetta legge.

Art. 5.

L'ammortamento dei mutui contratti per il conseguimento degli scopi indicati alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 1 avrà luogo in un periodo di trenta anni; quello dei mutui contratti per il conseguimento degli scopi indicati alla lettera *c*) avrà luogo in un periodo di cinque anni.

Art. 6.

L'inizio dell'ammontare dei prestiti previsti alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 1 può essere protratto di anni tre. In tal caso, per i detti tre anni, i mutuatari sono tenuti a corrispondere i soli interessi.

Art. 7.

Per provvedere al pagamento del concorso negli interessi sui mutui di cui all'art. 1 è autorizzato per ciascuno degli anni finanziari dal 1956-57 al 1959-60 il limite trentennale di impegno di L. 62.000.000 annui. Il limite di impegno annuale è così ripartito:

L. 12.000.000 per gli scopi di cui alla lettera *a*) dell'art. 1;
L. 45.000.000 per gli scopi di cui alla lettera *b*) dell'art. 1;
L. 5.000.000 per gli scopi di cui alla lettera *c*) dell'art. 1.

Alla spesa autorizzata ricadente nell'anno finanziario in corso si fa fronte utilizzando le disponibilità del cap. 34 del bilancio della Regione per l'esercizio in corso.

Le quote del concorso della Regione nel pagamento degli interessi sui mutui previsti dalla presente legge sono versate direttamente a favore degli Istituti di credito che hanno concesso il mutuo.

Art. 8.

Per gli acquirenti di lotti in applicazione della presente legge si applica quanto previsto dal primo comma dell'art. 6 della legge regionale 5 aprile 1954, n. 9.

A tal fine è autorizzata la spesa di L. 1.000.000.000 ripartita in cinque esercizi a decorrere da quello in corso.

All'onere ricadente nell'anno finanziario in corso in dipendenza della legge, si fa fronte utilizzando parte dello stanziamento di cui al cap. 34 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

TITOLO II

Norme per il consolidamento della piccola proprietà contadina gravata da canoni enfiteutici

Art. 9.

La garanzia prevista dal primo comma dell'art. 1 ed i benefici previsti dalla lettera *b*) del terzo comma dello stesso articolo possono essere concessi, nelle enfiteusi costituite anteriormente al 21 agosto 1923, a coltivatori diretti per l'affrancazione di canoni enfiteutici di fondi, di estensione non superiore a 6 ettari, sui quali lo enfiteuta eserciti in via esclusiva ed abituale l'attività lavorativa propria e della famiglia e quando ricorrano le altre condizioni soggettive e oggettive previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e che risultano gravati di canoni in natura di ammontare superiore al 10% della indennità di esproprio calcolata a norma della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, in relazione alla situazione del fondo al momento dell'entrata in vigore della presente legge. Il capitale di affrancazione del canone è determinato capitalizzando al tasso dell'interesse legale la somma corrispondente al valore delle derrate, oggetto della prestazione, calcolato in base alla media dei relativi prezzi degli ultimi 21 anni prima della domanda di affrancazione.

Le disposizioni del comma precedente si applicano alla affrancazione la cui domanda sia proposta entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Le agevolazioni previste dal presente articolo sono concesse, sentito il parere della Commissione prevista dall'art. 3 della presente legge.

La Commissione, esperiti gli opportuni accertamenti sulla situazione del fondo all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, esprime parere sulla determinazione della indennità che sarebbe dovuta a norma della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104.

Art. 10.

Alle concessioni enfiteutiche effettuate ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, nei casi in cui i relativi canoni superino il 10% della indennità prevista dall'art. 42 della legge 27 dicembre 1950, n. 104, non si applicano le esenzioni dal computo e dal conferimento previsto dalla predetta legge 27 dicembre 1950, n. 104, nonchè i benefici previsti dall'art. 11 del sopracitato decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114.

Le norme di cui al precedente comma non si applicano nei casi in cui, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, il concedente riduca il canone entro i limiti sopra specificati, ovvero trasformi, d'accordo con l'enfiteuta, in vendita il contratto enfiteutico.

I terreni eventualmente espropriati per effetto del primo comma del presente articolo saranno assegnati ai titolari dei contratti enfiteutici eventualmente risolti limitatamente alla superficie che formava oggetto dei rispettivi contratti.

Le concessioni enfiteutiche consentite ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, tra il 27 dicembre 1950 e il 21 marzo 1951, se adeguate dal concedente nei limiti del primo comma del presente articolo, o se trasformate d'accordo con l'enfiteuta, in vendite, pur non considerandosi valide ai fini del computo della proprietà soggetta a conferimento, e non godendo del beneficio di cui all'art. 11 del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, saranno computate nella quota ancora da conferire, se comprese nel piano di conferimento.

Art. 11.

L'ammortamento dei mutui contratti per l'affrancazione dei canoni di cui ai precedenti articoli avrà luogo in un periodo di trenta anni.

Ai mutui concessi ai sensi del presente titolo si applicano anche le norme del precedente art. 6.

Art. 12.

Per provvedere al pagamento del concorso negli interessi sui mutui di cui agli articoli precedenti è autorizzato per lo esercizio 1956-57 il limite trentennale di impegno di L. 5.000.000.

Alle ulteriori eventuali esigenze sarà provveduto con la legge di bilancio.

Alle spesa autorizzata ricadente nell'esercizio in corso si fa fronte utilizzando le disponibilità del capitolo 34 del bilancio della Regione per l'esercizio in corso.

TITOLO III

Agevolazioni per la formazione della piccola proprietà contadina attraverso contratti miglioratari

Art. 13.

L'Assessore all'agricoltura è autorizzato a concedere contributi, fino al 66% della spesa, per l'esecuzione di opere di trasformazione agraria, nel caso in cui il proprietario abbia stipulato o stipuli contratti poliennali di affitto miglioratario per coltivatori diretti, nei quali sia prevista, al termine del rapporto, l'attribuzione in piena proprietà ai coltivatori medesimi, mediante sorteggio, di parte del terreno concesso.

L'ammissione ai contributi è disposta con decreto dell'Assessore, previo parere della Commissione prevista dall'art. 4 della legge 11 dicembre 1952, n. 2362, in base ad un piano di impiego che dovrà prevedere la destinazione prevalente delle somme alla remunerazione dell'opera personale prestata dal coltivatore e dalla sua famiglia nell'esecuzione delle trasformazioni. La Commissione valuta la congruità della parte da destinare al sorteggio, in rapporto alle modalità del contratto.

Per l'erogazione dei contributi di cui al primo comma è autorizzata per l'anno finanziario in corso la spesa di 50 milioni, da prelevare dal cap. 34 del bilancio dell'esercizio medesimo.

Per gli esercizi successivi, con apposito articolo della legge di bilancio, sarà autorizzata la spesa annua occorrente.

TITOLO IV

Disposizioni comuni

Art. 14.

Le norme ed agevolazioni anche fiscali del decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive aggiunte e modificazioni, si applicano, in quanto non incompatibili alla presente legge.

Art. 15.

L'Assessore per il bilancio, di concerto con quello per l'agricoltura e le foreste, è autorizzato a stipulare, nell'interesse della Regione, apposite convenzioni con gli Istituti di credito che saranno incaricati della concessione dei mutui previsti dalla presente legge.

Art. 16.

Per provvedere alle spese necessarie al funzionamento delle Commissioni previste dall'art. 3 è autorizzata la spesa di L. 3.000.000 per l'esercizio in corso.

La legge di bilancio provvederà per gli esercizi futuri.

Art. 17.

Entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge il Governo della Regione emanerà le norme regolamentari per la sua esecuzione.

Art. 18.

L'Assessore per il bilancio è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio occorrenti per la attuazione della presente legge.

Art. 19.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Repubblica siciliana ».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 11 marzo 1957

LA LOGGIA

STAGNO D'ALCONTRES — LO GIUDICE

DECRETO PRESIDENZIALE 9 marzo 1957, n. 56-A.
Nomina dei componenti della Giunta provinciale amministrativa di Palermo per il quadriennio 1957-1960.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 15 del 23 marzo 1957*)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Visto il decreto legislativo 4 aprile 1944, n. 111;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 203;

Visto il decreto legislativo del Presidente della Regione 29 ottobre 1955, n. 6;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1956, n. 977;

Considerato che il 31 dicembre 1956 sono scaduti per compiuto quadriennio i componenti elettivi, effettivi e supplenti, della Giunta provinciale amministrativa in sede di tutela di Palermo;

Considerata pertanto la necessità di provvedere alla nomina dei nuovi componenti elettivi, effettivi e supplenti, per il quadriennio 1957-1960;

Viste le proposte formulate dall'Assessorato regionale dell'Amministrazione civile e della solidarietà sociale;

Decreta:

Art. 1.

I signori:

prof. avv. Guido Falzone,
avv. Aldo Ferrara,
prof. Andrea Scafidi,
dott. Vito Trombino,

sono nominati componenti effettivi della Giunta provinciale amministrativa in sede di tutela di Palermo.

Art. 2.

Sono nominati componenti supplenti della Giunta provinciale amministrativa in sede di tutela di Palermo i signori:

dott. Onofrio La Spina,
avv. Giovanni Speciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Palermo, addì 9 marzo 1957

LA LOGGIA

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 25 marzo 1957, n. 1.

Istituzione dell'Azienda autonoma delle Terme della Valle dei Templi di Agrigento.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 17 *del* 9 *aprile* 1957)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Visto l'art. 28 della legge regionale 31 dicembre 1951, n. 47, con il quale è stata autorizzata la adozione dei provvedimenti necessari per la istituzione delle aziende autonome delle Terme di Sciacca e delle Terme di Acireale nonchè il decreto legislativo Presidenziale 20 dicembre 1954, n. 12, con il quale, in esecuzione della predetta norma, sono state istituite le aziende autonome medesime;

Visto l'art. 28 della legge regionale 21 aprile 1953, n. 31, con il quale l'Amministrazione del demanio è stata autorizzata ad utilizzare industrialmente le acque minerali esistenti in zone non comprese nel territorio dei bacini idrotermo-minerali di Sciacca e di Acireale;

Visto l'art. 2 della legge regionale 18 febbraio 1955, n. 15, con il quale il Governo della Regione è stato delegato ad emanare i provvedimenti necessari per la istituzione di una azienda autonoma per l'utilizzazione delle risorse idrominerali di cui all'art. 28 della citata legge regionale 21 aprile 1953, n. 31, nonchè per la istituzione di altra azienda autonoma per la gestione del patrimonio turistico alberghiero di proprietà della Regione;

Ritenuto che in rapporto al rinvenimento nella zona della Valle dei Templi del territorio del comune di Agrigento, di acque minerali utilizzabili industrialmente, occorre intanto procedere alla istituzione della azienda autonoma per lo sfruttamento delle predette acque minerali ai sensi del citato art. 2 della legge regionale 18 febbraio 1955, n. 15;

Ritenuto che occorre disciplinare la gestione e il funzionamento della predetta azienda autonoma con sede in Agrigento, applicando le stesse norme stabilite con il decreto legislativo Presidenziale 20 dicembre 1954, n. 12, per le aziende autonome delle Terme di Sciacca e delle Terme di Acireale;

Considerato che ai sensi e per gli effetti delle sopracitate disposizioni di legge è stata delimitata con decreto n. 69191 in data 4 luglio 1955, dell'Assessore preposto ai servizi del bilancio, affari economici e patrimonio, di concerto con l'Assessore per l'industria ed il commercio, la zona idrominerale denominata « Albergo dei Templi » nella Valle dei Templi di Agrigento;

Vista la deliberazione della Giunta regionale;

Su proposta dell'Assessore per il bilancio, finanze e demanio;

Decreta:

Art. 1.

Per il conseguimento degli scopi connessi alla delimitazione della zona idrominerale denominata « Albergo dei Templi » nella Valle dei Templi di Agrigento, in relazione al disposto dell'art. 28 della legge regionale 21 aprile 1953, n. 31 e dell'art. 2 della legge regionale 18 febbraio 1955, n. 15, è istituita, con sede in Agrigento, la « Azienda autonoma delle Terme della Valle dei Templi di Agrigento » la quale amministra, gestisce e valorizza le risorse idrominerali esistenti nel bacino delimitato con decreto n. 69191 in data 4 luglio 1955 emanato dall'Assessore preposto ai servizi del bilancio, affari economici e patrimonio, di concerto con l'Assessore all'industria e commercio.

Art. 2.

La gestione e il funzionamento dell'Azienda autonoma delle Terme della Valle dei Templi di Agrigento sono regolati secondo le norme contenute nel decreto legislativo Presidenziale 20 dicembre 1954, n. 12, per la gestione e il funzionamento delle Terme di Sciacca e di Acireale.

Il Comitato centrale per le aziende idrotermominerali della Regione di cui agli articoli 14 e 15 del decreto legislativo Presidenziale 20 dicembre 1954, n. 12, ha competenza anche nei riguardi dell'Azienda autonoma delle Terme della Valle dei Templi di Agrigento, il cui presidente è componente del Comitato stesso, ai sensi della lettera *l*) del citato art. 14 del decreto legislativo Presidenziale 20 dicembre 1954, n. 12.

Art. 3.

Il primo esercizio finanziario dell'Azienda autonoma delle Terme della Valle dei Templi di Agrigento ha termine con la fine dell'esercizio finanziario della Regione in corso alla data di pubblicazione delle presenti norme.

L'Amministrazione dell'azienda provvederà, appena insediata, a proporre il primo bilancio preventivo.

Art. 4.

Sino a quando non saranno costituiti i normali organi dell'azienda e comunque non oltre sei mesi dalla data di pubblicazione delle presenti norme, all'amministrazione dell'azienda medesima sarà provveduto a mezzo di un commissario nominato dell'Assessore preposto ai servizi del demanio e delle aziende termali.

Il presente decreto legislativo sarà pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 25 marzo 1957

LA LOGGIA

LO GIUDICE

Registrato alla Corte dei conti, Ufficio controllo atti del Governo, addì 9 aprile 1957. Registro n. 1, foglio n. 92.

LEGGE 23 aprile 1957, n. 25.

Conferimento incarico nelle scuole sussidiarie e popolari.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 20 *del* 23 *aprile* 1957)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

L'art. 5 della legge 23 settembre 1947, n. 13, è modificato come segue:

a) l'Assessore regionale alla pubblica istruzione fissa annualmente e non oltre il 1° ottobre il numero delle scuole sussidiarie da istituire nella Regione ed in ciascuna Provincia in base agli appositi stanziamenti del bilancio e determina, con propria ordinanza, le modalità per l'istituzione e la nomina degli insegnanti, in conformità alle leggi vigenti;

b) ai provveditori agli studi è demandata la competenza ad istituire le scuole sussidiarie ed a nominare i maestri

in base alla graduatoria prevista al comma seguente. La nomina dei maestri dovrà avvenire non oltre il 1° novembre;

c) i provveditori agli studi compilano per ciascuna sede la graduatoria dei maestri che aspirano ad aprire la scuola sussidiaria, sulla base del servizio prestato e secondo i criteri preferenziali stabiliti dalle norme vigenti.

Art. 2.

L'art. 2 della legge 12 febbraio 1951, n. 15, è modificato come segue:

a) l'Assessore regionale alla pubblica istruzione fissa annualmente e non oltre il 1° ottobre il numero delle scuole popolari da istituire in ciascuna provincia a carico della Regione in base agli appositi stanziamenti di bilancio e determina, con propria ordinanza, le modalità per l'istituzione e la nomina degli insegnanti in conformità alle leggi vigenti;

b) l'Assessore regionale alla pubblica istruzione assegna annualmente, e non oltre il 1° ottobre, opportuna percentuale, non superiore al 50 per cento, di scuole popolari, a carico della Regione, alla gestione di enti che abbiano finalità educative e ne abbiano fatto tempestiva richiesta.

L'Assessore autorizza l'apertura delle scuole su richiesta degli enti inoltrata tramite i provveditori, che la corredano del loro parere motivato e della dichiarazione che gli insegnanti prescelti sono iscritti nella graduatoria provinciale;

c) i provveditori agli studi istituiscono le scuole popolari a carico della Regione siciliana nel numero stabilito dal decreto assessoriale; possono inoltre, autorizzare enti che abbiano finalità educative a gestire corsi a loro totale carico e alle condizioni previste dalle norme in vigore e dall'ordinanza dell'Assessore regionale alla pubblica istruzione;

d) alle scuole popolari, istituite dai provveditori agli studi a carico della Regione siciliana, sono assegnati i maestri che ne abbiano fatto richiesta, scelti in base alle apposite graduatorie compilate dagli stessi provveditori per ciascuna sede.

Le graduatorie, trascorsi i termini per i ricorsi eventuali, sono definitive e non sono suscettibili di alcuna modifica o aggiunta.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 23 aprile 1957

LA LOGGIA

CANNIZZO — LO GIUDICE

LEGGE 13 maggio 1957, n. 26.

Aumento del quinto dei posti messi a concorso con decreto dell'Assessore regionale alla pubblica istruzione 20 gennaio 1955, n. 117.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 24 *del* 18 *maggio* 1957)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Il numero dei posti messi a concorso in ogni singola Provincia della Regione per il concorso magistrale bandito con decreto 20 gennaio 1955, n. 117, in seguito alla legge regionale 23 dicembre 1954, n. 49, è aumentato di un quinto, e ciò in riferimento all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, sull'ordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato.

Art. 2.

Qualora all'atto dell'emanazione della presente legge non siano disponibili per qualche Provincia i posti messi a concorso e quelli dati in aumento ai sensi dell'articolo precedente, per le nomine fino alla concorrenza del numero complessivo si terrà conto delle vacanze di posti che si verranno successivamente verificando.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 13 maggio 1957

LA LOGGIA

CANNIZZO

LEGGE 13 maggio 1957, n. 27.

Norme per il personale occorrente al funzionamento delle Commissioni provinciali di controllo e dei relativi uffici di segreteria.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 24 *del* 18 *maggio* 1957)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 30, comma secondo, n. 3 e terzo del decreto legislativo del Presidente della Regione 29 ottobre 1955, n. 6, l'Amministrazione regionale può avvalersi di personale dell'Amministrazione dello Stato e di personale dell'Amministrazione centrale della Regione, anche appartenente a ruoli diversi da quelli della Amministrazione civile e delle finanze, indipendentemente dalla specificazione di carriera dei medesimi, destinandolo presso tali Amministrazioni in posizione di comando o di distacco, e per non più di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

I dipendenti dello Stato comandati o distaccati presso l'Amministrazione regionale per l'applicazione dell'art. 30 del decreto legislativo 29 ottobre 1955, n. 6, sono considerati in soprannumero rispetto ai posti del ruolo dell'Amministrazione regionale.

Art. 3.

I dipendenti dello Stato del Ministero degli interni in posizione di comando e distacco presso l'Amministrazione centrale della Regione alla data del 1° luglio 1956 e che in tale data avevano prestato servizio continuativo presso l'Amministrazione predetta per un periodo di almeno tre anni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge debbono dichiarare se intendano optare per il passaggio nei ruoli centrali regionali.

Il termine di tre anni non si applica nei confronti degli invalidi di guerra.

Il personale di cui al presente articolo è inquadrato in soprannumero rispetto al numero complessivo dei posti previsti nel ruolo di inquadramento e resta in tale posizione fino a quando non sarà provveduto all'allargamento degli organici regionali in relazione alle unità optanti. Al personale optante si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 13 maggio 1953, n. 34.

Nella stessa posizione di soprannumero, per il periodo anteriore all'inquadramento di cui al presente articolo, è considerato altresì il personale dello Stato in servizio presso l'Amministrazione centrale della Regione a decorrere dalla data del distacco o comando presso l'Amministrazione predetta.

Gli impiegati in servizio presso la soppressa Direzione regionale della sanità pubblica della Sicilia, i quali hanno, entro i termini previsti dalla legge regionale 13 maggio 1953, n. 34, dichiarato formalmente di optare per l'appartenenza ai ruoli centrali regionali, vengono, in virtù della presente legge, inquadrati nei ruoli medesimi.

Art. 4.

E' istituito presso l'Amministrazione civile della Regione siciliana il ruolo organico periferico del personale per le Commissioni provinciali di controllo, secondo la tabella annessa alla presente legge.

Art. 5.

Lo stato giuridico ed economico del personale previsto all'articolo precedente ed il suo ordinamento gerarchico sono regolati dalla legge regionale 29 luglio 1950, n. 65, e successive modifiche, salvo quanto disposto dagli articoli seguenti.

Art. 6.

Il personale è classificato nelle seguenti carriere:
carriera direttiva;
carriera di concetto;
carriera esecutiva;
carriera del personale ausiliario.

Art. 7.

L'assunzione nel ruolo del personale delle prime tre categorie previsto dall'articolo precedente è effettuata mediante pubblico concorso per esami ai gradi iniziali.

L'assunzione del personale ausiliario è effettuata mediante pubblico concorso per titoli, integrato da una prova grafica di scrittura sotto dettato.

Art. 8.

Il concorso è indetto con decreto dell'Assessore all'Amministrazione civile, da pubblicarsi nella « Gazzetta Ufficiale della Regione » entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

Nella prima applicazione della legge, il personale dei posti di gradi non iniziali, previsto dall'art. 4 viene assunto mediante concorso per esami e per titoli, da bandire entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, e riservato ai dipendenti civili dei ruoli della Regione siciliana, delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti locali secondo le modalità e coi requisiti che saranno stabiliti nel bando di concorso.

Art. 10.

Alle maggiori spese derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti di appositi capitoli di bilancio.

Art. 11.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 13 maggio 1957

LA LOGGIA

FASINO — LO GIUDICE

Tabella organica dei ruoli periferici dell'Amministrazione civile della Regione

Ruolo della carriera direttiva

Direttore di segreteria (equiparato a direttore di divisione)	n. 6
Direttore di sezione	» 9
Consigliere di prima classe	» 10
Consigliere di terza classe Consigliere di seconda classe	» 20
	n. 45

Ruolo della carriera di concetto

Direttore di ragioneria (equiparato a ragioniere principale)	n. 6
Primo ragioniere	» 5
Ragioniere	» 5
Ragioniere aggiunto	» 5
Vice ragioniere	» 10
	n. 31

Ruolo della carriera esecutiva

Archivista capo	n. 9
Primo archivista	» 9
Archivista	» 12
Applicato	» 19
Applicato aggiunto	» 23
	n. 72

Ruolo della carriera del personale ausiliario

Commesso	n. 3
Usciere capo	» 6
Usciere	» 9
Inserviente	» 12
	n. 30
Totale complessivo	n. 178

LA LOGGIA

LEGGE 13 maggio 1957, n. 28.

Contributi a favore dei Consorzi provinciali antitubercolari.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 24 del 18 maggio 1957*)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

La Regione siciliana è autorizzata ad assegnare, per la durata di tre esercizi, a decorrere da quello corrente, contributi ai Consorzi provinciali antitubercolari dell'Isola, per il maggiore incremento dei ricoveri e dei servizi di istituti.

Art. 2.

I contributi di cui all'articolo precedente sono fissati e decretati a favore dei singoli Consorzi provinciali antitubercolari, dall'Assessore all'igiene ed alla sanità, in proporzione al numero degli abitanti di ciascuna circoscrizione consortile, secondo i dati dell'ultimo censimento ufficiale; essi sono corrisposti in misura non superiore a L. 50 pro capite, a sollievo, delle quote dovute dai Comuni di ciascuna provincia ai Consorzi provinciali antitubercolari della Sicilia, per i servizi previsti dagli articoli 269 e seguenti del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

I Comuni restano obbligati al versamento di quanto da essi dovuto per i servizi di cui al comma precedente oltre il limite dell'intervento regionale.

I pagamenti sono effettuati, escluso il primo, allo scadere di ogni semestre, previa relazione di ciascun Consorzio all'Assessore all'igiene ed alla sanità, sull'impiego fatto dei precedenti finanziamenti.

Art. 3.

Nulla è innovato per ciò che concerne gli interventi della Amministrazione sanitaria regionale per la lotta alle malattie sociali, compresa la tubercolosi.

Gli stanziamenti che per tali causali continueranno ad essere iscritti nella parte straordinaria del bilancio vengono erogati con le modalità previste dalla legge regionale 14 dicembre 1950, n. 85, in favore degli enti indicati dal testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, quali preposti all'attuazione dei vari piani di lotta.

Art. 4.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa annua di L. 250.000.000, utilizzando per l'esercizio in corso le disponibilità del cap. n. 34 del bilancio.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 13 maggio 1957

LA LOGGIA

MILAZZO — LO GIUDICE

LEGGE 7 giugno 1957, n. **29**.

Intervento finanziario della Regione per la costruzione dell'Aeroporto civile di Palermo.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 29 *dell'8 giugno* 1957)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare alla spesa per la costruzione dell'Aeroporto civile di Palermo, in misura pari al 40% del costo di costruzione riconosciuto ammissibile, ad integrazione del concorso statale autorizzato con la legge 5 maggio 1956, n. 524.

Art. 2.

Per i fini indicati nel precedente articolo è autorizzata la spesa ripartita di L. 2.000.000.000 di cui L. 1.100.000.000 a carico dell'anno finanziario in corso e L. 100.000.000 annue a carico degli esercizi successivi.

Alla copertura della spesa ricadente nell'esercizio finanziario in corso si fa fronte per L. 1.000.000.000 utilizzando le disponibilità esistenti sulla spesa autorizzata con il n. 4 dell'art. 1 della legge regionale 21 aprile 1953, n. 30 e per L. 100 milioni mediante utilizzazione delle disponibilità del cap. 34 del bilancio per l'esercizio medesimo.

Art. 3.

Ai fini e per gli effetti della concessione prevista dall'art. 3 della legge 5 maggio 1956, n. 524 l'Assessore ai lavori pubblici è autorizzato alla stipula della relativa convenzione.

La somministrazione delle somme occorrenti in relazione all'andamento dei lavori relativi alla costruzione dell'Aeroporto è fatta in favore del capo ufficio regionale della strada con decreto dell'Assessore per il bilancio, di concerto con quello dei lavori pubblici.

Art. 4

E' autorizzata la spesa di L. 25.000.000 da stanziare nell'esercizio in corso, per studi, indagini, sondaggi meccanici e progettazione delle opere relative alla costruzione dell'Aeroporto da accreditarsi al capo dell'ufficio regionale della strada.

Per la relativa copertura si provvede utilizzando la disponibilità del capitolo n. 34 del bilancio della Regione.

Art. 5.

Per la esecuzione delle opere previste nell'art. 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata, in relazione all'andamento dei lavori ad anticipare ai sensi del decreto legislativo Presidenziale 9 maggio 1950, n. 17, le quote della spesa prevista dall'art. 2 ricadenti nell'esercizio successivo.

L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata ad anticipare, ai sensi del decreto legislativo Presidenziale 9 maggio 1950, n. 17, le quote dei contributi ricadenti sul bilancio dello Stato sempre che dagli atti emanati dal competente Ministero risulti che le rate annuali dei contributi predetti siano versate all'entrata del bilancio della Regione a scomputo della anticipazione predetta.

Art. 6.

Gli atti ed i contratti relativi alle opere previste nella presente legge sono soggetti, relativamente alle tasse di registro e di bollo, alle stesse norme in vigore per gli atti e contratti della Regione.

Art. 7.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 7 giugno 1957

LA LOGGIA

LANZA — LO GIUDICE

LEGGE 7 giugno 1957, n. **30**.

Provvidenze straordinarie per lo sviluppo turistico delle Isole minori della Regione.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 30 *del* 12 *giugno* 1957)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Per l'esecuzione di opere pubbliche connesse allo sviluppo del turismo nelle Isole minori della Regione è autorizzata la spesa di L. 300.000.000 da ripartirsi in tre esercizi finanziari a decorrere dell'esercizio finanziario 1957-58.

Art. 2.

Le opere previste dal precedente art. 1 sono eseguite dall'Assessorato dei lavori pubblici su richiesta dell'Amministrazione regionale per il turismo.

Art. 3.

La concessione delle sovvenzioni prevista dall'art. 4 del decreto del Presidente della Regione 22 novembre 1955, n. 8, è estesa per le iniziative turistiche da attuarsi nell'ambito delle Isole minori, alla costruzione, ampliamento e completamento di attrezzature, opere ed impianti climatici, termali, sportivi e balneari e a quelli tendenti a sopperire alla mancanza o alla insufficienza di pubblici servizi.

Per le finalità previste dal comma precedente è autorizzata la spesa di L. 300.000.000, da ripartirsi in cinque esercizi, a decorrere dall'esercizio finanziario 1957-58.

Per la concessione dei contributi previsti dal presente articolo si applicano le norme dell'art. 4, dell'art. 5, primo comma e dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione 22 novembre 1955, n. 8.

Art. 4.

I lavori relativi alle iniziative ammesse a sovvenzione a norma dell'articolo precedente sono dichiarati di pubblica utilità ai sensi della legge 25 giugno 1865, n. 2359, con successive aggiunte e modifiche e possono essere dichiarati urgenti e indifferibili dalla Amministrazione regionale per il turismo.

Art. 5.

In favore di enti pubblici o di privati che istituiscono servizi turistici verso le Isole minori della Regione possono essere concessi contributi a carico del bilancio della Regione.

I contributi previsti dal comma precedente sono corrisposti per l'esercizio di itinerari turistici preventivamente approvati dall'Amministrazione regionale per il turismo.

La concessione del contributo è disposta con provvedimento dell'Amministrazione regionale per il turismo, di concerto con l'Amministrazione regionale ai trasporti, previa stipula di apposita convenzione, sentito il Consiglio di giustizia amministrativa. La misura del contributo in favore di privati non può superare il 40 per cento del costo di esercizio relativo all'itinerario per il quale il contributo è accordato.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di L. 210.000.000 da ripartirsi in sette esercizi, a decorrere da quello in corso.

E' autorizzata, altresì, l'ulteriore spesa che, in rapporto alle effettive esigenze, si renda necessaria, nella misura che sarà determinata annualmente con legge di bilancio, fino al limite massimo di 20.000.000.

Art. 6.

Per l'attuazione della presente legge, l'Assessore per il bilancio, è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio utilizzando le disponibilità di cui al capitolo 34 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso.

Art. 7

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 7 giugno 1957

LA LOGGIA

LANZA — DE GRAZIA — LO GIUDICE

LEGGE 10 giugno 1957, n. **31.**

Concessione di contributi per la costruzione di case comunali.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 30 *del* 12 *giugno* 1957)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' autorizzata a carico del bilancio della Regione la spesa di L. 500.000.000 per la concessione, in favore dei Comuni della Regione con popolazione sino a 50.000 abitanti, di contributi in capitale nelle spese occorrenti per l'acquisto, la costruzione, l'adattamento, l'ampliamento di edifici destinati a sedi municipali.

Nei casi di costruzione di nuovo edificio o di ampliamento il contributo può essere concesso anche per l'acquisto e l'eventuale esproprio del relativo terreno o della relativa area edificabile.

E' autorizzata, altresì, la spesa di L. 200.000.000 per la concessione, in favore dei Comuni della Regione, con popolazione sino a 50.000 abitanti, aventi sede propria, di contributi in capitale da destinarsi alle riparazioni indispensabili ed urgenti delle case comunali esistenti.

Art. 2.

I contributi sono concessi con decreto dell'Assessore per l'amministrazione civile e la solidarietà sociale in misura non inferiore al 70 per cento e non superiore al 90 per cento della spesa.

Per i Comuni con popolazione sino a 5000 abitanti il contributo è concesso nella misura massima.

Art. 3.

Le costruzioni e gli ampliamenti delle case comunali sono eseguiti su aree di proprietà comunali.

Ove il Comune non disponga di aree o quelli di cui dispone non siano ritenute idonee, il Comune medesimo promuove i procedimenti di espropriazione che si renderanno necessari a norma della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e della legge 8 febbraio 1923, n. 422

L'approvazione dei progetti tecnici equivale a dichiarazione di pubblica utilità e le relative opere sono considerate indifferibili ed urgenti ai sensi e per gli effetti degli articoli 71 e seguenti della citata legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 4

La spesa prevista dall'art. 1 della presente legge graverà sull'esercizio finanziario 1957-58.

Per quanto attiene agli esercizi 1958-59 e seguenti sarà provveduto con appositi stanziamenti da approvarsi con le future leggi di bilancio.

Art. 5.

Restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Regione 12 giugno 1954, n. 6.

Art. 6.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 10 giugno 1957

LA LOGGIA

FASINO — LO GIUDICE

LEGGE 14 giugno 1957, n. **32.**

Norme sulle opere stradali.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 31 *del* 15 *giugno* 1957)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Sono strade regionali quelle classificate tali per legge.
Possono essere classificate regionali:

a) le strade di particolare interesse economico o turistico, riconosciute tali per legge o con deliberazione della Giunta regionale;

b) le strade di circonvallazione dei centri abitati che fanno capo a strade statali o regionali;

c) le strade di collegamento interprovinciale, le strade di valico che collegano opposti versanti, quelle che fanno capo a strade statali o regionali, sempre che tali strade costituiscano una rete organica con quelle statali o regionali.

Art. 2.

La classificazione delle strade di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 1 è disposta con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore per i lavori pubblici, di concerto con l'Assessore per il bilancio.

Con le modalità di cui al comma precedente, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere in gestione strade di pertinenza degli enti locali e, previi accordi con l'Amministrazione statale, le strade costruite dallo Stato a norma del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1285 e 2 dicembre 1923, n. 3185, e quelle sistemate a rotabile in attuazione del regio decreto-legge 13 aprile 1919, n. 569.

Art. 3.

Fanno parte delle opere stradali, oltre che i lavori relativi al corpo stradale ed al piano viabile, anche tutti gli altri lavori ed impianti intesi a rendere agevole, regolare e sicuro il traffico delle strade, quali le case cantoniere, l'illuminazione, l'alberatura e le altre piantagioni, il telefono di servizio, i posti di rifornimento idrico, i luoghi di sosta, le segnalazioni di pericolo e itinerarie, i semafori e simili.

Art. 4.

L'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con le Provincie regionali al fine di concorrere alle spese delle medesime per la manutenzione delle strade di loro pertinenza, sempre che gli enti dimostrino di non potere provvedervi con i fondi del proprio bilancio.

Per la manutenzione delle strade regionali e provinciali la legge di bilancio determinerà annualmente la misura della somma da stanziare in apposito capitolo della rubrica « Lavori pubblici ».

Art. 5.

Il Governo della Regione è autorizzato ad emanare le norme di attuazione entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

La presente legge sarà pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 14 giugno 1957

LA LOGGIA

LANZA — FASINO — LO GIUDICE

LEGGE 21 giugno 1957, n. 33.

Disciplina dei trasferimenti e delle assegnazioni provvisorie di sede dei maestri elementari nella Regione siciliana.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 32 *del* 22 *giugno* 1957)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

I trasferimenti degli insegnanti elementari sono regolati dalla legislazione nazionale e regionale vigente salvo quanto disposto dalla presente legge.

Gli insegnanti elementari del ruolo normale possono essere trasferiti dalle sedi di titolarità ad altra sede vacante della propria o di altra Provincia, su domanda o per motivi di servizio da indicarsi nel provvedimento.

Per gli insegnanti elementari del ruolo in soprannumero gli eventuali trasferimenti vengono disciplinati dall'art. 4 della legge regionale 6 maggio 1955, n. 40.

Gli insegnanti elementari, a qualunque ruolo appartengano, non possono presentare domanda di trasferimento finchè si trovino nel periodo di prova.

Art. 2.

L'Assessore regionale alla pubblica istruzione emana annualmente entro il 15 febbraio l'ordinanza sui trasferimenti degli insegnanti elementari, in base alle norme contenute nella presente legge.

Art. 3.

In conformità dell'ordinanza assessoriale ogni provveditore agli studi emana entro il 1° marzo una propria ordinanza la quale deve contenere per ogni Comune l'elenco di tutte le sedi scolastiche vacanti distinte in sedi di capoluogo e sedi delle frazioni, indicando per ciascuna sede, il numero dei posti maschili, femminili e misti.

Sono assegnabili per trasferimento su domanda i posti di ruolo ordinari:

a) risultanti privi di titolari alla data del 31 dicembre;

b) che si renderanno disponibili entro il 1° ottobre per collocamento a riposo degli insegnanti per raggiunti limiti di età e di servizio, oppure su domanda presentata entro il 31 gennaio, a norma di disposizioni diverse da quelle relative all'esodo volontario;

c) che si renderanno disponibili per effetto delle stesse operazioni di trasferimento.

Il decreto con il quale vengono disposti i trasferimenti dovrà essere pubblicato entro il 31 maggio.

Per i trasferimenti da altra Provincia viene riservato un quinto dei posti indicati nel comma precedente distintamente per i posti maschili, femminili e misti.

Art. 4.

Alle scuole speciali per minorati fisici e psichici sono trasferiti con precedenza assoluta gli insegnanti forniti dei titoli di specializzazione.

Art. 5.

Gli insegnanti elementari trasferiti su domanda, ai sensi del precedente art. 3, in posti di ruolo organico di scuola speciale, assumono l'obbligo di permanervi per almeno un quinquennio.

Durante il quinquennio possono ottenere i trasferimenti soltanto per altre scuole speciali.

Art. 6.

La Commissione preposta all'esame delle domande di trasferimento è nominata dal provveditore agli studi ed è composta da un funzionario della carriera direttiva del provveditorato, da un ispettore scolastico, da un direttore didattico e da un insegnante elementare.

Se le domande degli aspiranti superano le novecento, il provveditore agli studi nomina altri due commissari scelti fra i direttori didattici e gli insegnanti, e così successivamente di seicento in seicento domande. Non si aggiungono altri commissari oltre 2500 domande.

Tutti i commissari debbono essere di ruolo e residenti nel Comune capoluogo di provincia.

Non possono far parte della Commissione coloro che siano coniugi, parenti o affini, entro il quarto grado compreso, dei maestri che abbiano presentato domanda di trasferimento.

Art. 7.

Ciascun insegnante può presentare al provveditore competente la domanda di trasferimento in due sole provincie e può chiedere un numero illimitato di sedi, anche se non indicate come vacanti nell'elenco pubblicato dal provveditore agli studi, disponendole in ordine di preferenza.

Art. 8.

Non possono presentare domande di trasferimento gli insegnanti che non abbiano compiuto il periodo di prova e gli insegnanti che nel triennio precedente all'ordinanza relativa ai trasferimenti, abbiano riportato una qualifica inferiore al «buono» o siano incorsi in sanzioni disciplinari superiori alla censura.

Art. 9.

L'ordine della graduatoria degli insegnanti aspiranti al trasferimento è determinato sulla base della durata e qualità del servizio scolastico prestato e dell'anzianità di servizio nella medesima sede, oltre che dai motivi di cui al successivo art. 14.

Il provveditore agli studi procede all'assegnazione della sede secondo il seguente ordine:

a) agli insegnanti aspiranti al trasferimento da plesso a plesso di ciascun capoluogo di Comune escluse le frazioni;

b) agli insegnanti aspiranti al trasferimento, dalla frazione al capoluogo e viceversa e da frazione a frazione dello stesso Comune;

c) agli insegnanti aspiranti al trasferimento da Comune a Comune nella stessa Provincia o da altra Provincia;

d) agli insegnanti che abbiano prestato effettivo ed ininterrotto servizio di ruolo per almeno tre anni in sedi rurali disagiate.

Art. 10.

Il Consiglio scolastico provinciale determina quali sedi debbano classificarsi «sedi rurali disagiate» ai fini della valutazione di cui al successivo art. 14.

Art. 11.

L'Assessore regionale alla pubblica istruzione può disporre trasferimenti suppletivi, col sistema compensativo, tra Provincia e Provincia, nonchè tra la Sicilia e le altre Regioni, con provvedimento motivato e solo in casi eccezionali.

Art. 12.

I trasferimenti per servizio, nell'ambito della Provincia, entro i limiti di cui all'art. 334 del regolamento generale 26 aprile 1928, n. 1297, sono disposti dai provveditori agli studi, sentito il parere del Consiglio provinciale scolastico, con provvedimento motivato in cui devono risultare le effettive esigenze di servizio.

Ogni altro trasferimento per motivi di servizio da Provincia a Provincia nonchè, per la parte di propria competenza, dalla Sicilia ad ogni altra Regione e viceversa, può essere disposto dall'Assessore regionale alla pubblica istruzione, con provvedimento motivato.

Art. 13.

L'Assessore regionale alla pubblica istruzione è competente a decidere sui ricorsi presentati contro i provvedimenti emessi dai provveditori agli studi a norma degli articoli precedenti.

Art. 14.

Nell'ordinanza annuale per i trasferimenti l'Assessore stabilirà i coefficienti di valutazione da attribuire ai motivi di famiglia dei richiedenti, tenendo presente la opportunità di

favorire la ricostruzione dei nuclei familiari, o l'avvicinamento ad essi, nonchè la educazione dei minori e l'assistenza ai vecchi ed agli invalidi privi di cure, saranno tenuti presenti, altresì, i motivi di salute, il servizio dell'insegnante e la sua qualità, la residenza in sedi rurali disagiate, la durata del servizio nella medesima sede, ed ogni altro titolo o motivo valido.

Art. 15.

Effettuati i movimenti magistrali normali e dopo il passaggio degli insegnanti dal ruolo soprannumerario al ruolo normale, l'Assessore alla pubblica istruzione autorizza i provveditori agli studi a concedere assegnazioni provvisorie di sedi, nei posti rimasti disponibili, per la durata dell'anno scolastico in corso, secondo una graduatoria che i provveditori compileranno in base all'apposita tabella di valutazione annessa all'ordinanza assessoriale.

Art. 16.

Potranno chiedere l'assegnazione provvisoria di sede gli insegnanti che hanno la necessità di riunirsi al coniuge ed ai figli, se sposati, ai figli se vedovi, ai fratelli orfani minorati e ai genitori invalidi ad ogni proficuo lavoro, che non abbiano altri fratelli maggiorenni coabitanti con essi, se celibi o nubili.

Art. 17.

L'assegnazione provvisoria è concessa a condizione che l'insegnante venga utilizzato nell'insegnamento.

Art. 18

Non possono presentare domanda di assegnazione provvisoria

a) i maestri che non abbiano superato il triennio di prova;

b) i maestri che abbiano ottenuto il trasferimento nell'anno in corso.

L'avere fruito nell'anno precedente di assegnazione provvisoria non costituisce titolo per il rinnovo della concessione.

Art. 19.

L'Assessore alla pubblica istruzione emana ogni anno, entro il 31 marzo, apposita ordinanza con la quale stabilisce i criteri e le norme in base alle quali i provveditori agli studi dovranno attuare le assegnazioni provvisorie nell'ambito della Provincia.

Art. 20.

Il numero complessivo totale delle assegnazioni provvisorie nell'ambito di ciascuna Provincia, deve essere preventivamente stabilito da ciascun provveditore in relazione alle particolari condizioni della Provincia ed alla necessità che sia assicurato il buon andamento del servizio scolastico.

Tale numero non deve superare l'otto per cento dei posti del ruolo organico normale di ogni Provincia alla data del 1° gennaio.

La percentuale prevista al presente articolo dovrà essere approvata dall'Assessore regionale alla pubblica istruzione che può modificarla con provvedimento motivato.

Art. 21.

Non sono consentite ad alcun titolo assegnazioni provvisorie suppletive.

Art. 22.

I provveditori agli studi in base all'ordinanza assessoriale, compilano la graduatoria col relativo punteggio, degli insegnanti che hanno chiesto l'assegnazione provvisoria e la pubblicano all'albo dell'Ufficio scolastico provinciale, entro la data stabilita dall'ordinanza assessoriale.

Art. 23.

Entro cinque giorni dalla pubblicazione gli interessati possono presentare le loro osservazioni al provveditore, il quale decide in merito entro cinque giorni successivi. Una copia della graduatoria definitiva è trasmessa all'Assessore della pubblica istruzione nei termini stabiliti dall'ordinanza.

Art. 24.

Le assegnazioni provvisorie debbono essere effettuate dal provveditore agli studi entro il 1° settembre di ogni anno, dopo che saranno assunti nel ruolo normale gli insegnanti aventi diritto.

I posti che si renderanno comunque vacanti, successivamente alla predetta data del 1° settembre, non possono essere assegnati in via provvisoria ad insegnanti titolari; ma devono essere coperti con insegnanti del ruolo soprannumerario o, in mancanza, con insegnanti non di ruolo.

Art. 25.

Entro il 5 settembre i provveditori agli studi pubblicano all'albo dell'Ufficio scolastico provinciale l'elenco degli insegnanti ai quali è stata concessa la assegnazione provvisoria.

Una copia del predetto elenco è trasmessa all'Assessorato della pubblica istruzione.

Art. 26.

L'Assessore alla pubblica istruzione ogni anno emana apposita ordinanza per disciplinare le assegnazioni provvisorie di sede da una ad altra Provincia, che possono essere disposte soltanto con il sistema compensativo in maniera che il numero degli insegnanti che possono entrare in una Provincia deve corrispondere al numero degli insegnanti che escono dalla Provincia stessa.

Anche tali assegnazioni provvisorie sono limitate alla durata dell'anno scolastico in corso.

Art. 27.

Gli insegnanti presenteranno domanda di assegnazione provvisoria al provveditore agli studi della Provincia nella quale aspirano ad ottenere la assegnazione provvisoria, tramite il provveditore agli studio di titolarità.

Si può chiedere l'assegnazione provvisoria per una sola Provincia, indicando almeno dieci Comuni di essa.

Art. 28.

L'ordine di precedenza degli insegnanti è determinato in base ai criteri stabiliti nella tabella prevista all'art. 15.

Art. 29.

Il provveditore di titolarità, prima di inoltrare le domande di assegnazione provvisoria al provveditore di altra Provincia compila una graduatoria per ciascuna Provincia per la quale gli aspiranti hanno la assegnazione provvisoria e la pubblica all'albo entro il mese di giugno.

Art. 30.

Le graduatorie previste all'art. 29 sono trasmesse all'Assessore regionale alla pubblica istruzione, sulla base delle graduatorie stesse ed in relazione alle possibilità di compensazione, determina il numero degli insegnanti di ciascuna Provincia che possono ottenere l'assegnazione provvisoria nella Provincia richiesta.

Nella concessione delle assegnazioni provvisorie l'Assessore regionale alla pubblica istruzione segue l'ordine delle graduatorie ricevute dai provveditori agli studi i quali provvedono all'assegnazione della sede ai sensi dell'art. 24 della presente legge.

Art. 31.

Le assegnazioni provvisorie di sede da una Provincia ad un'altra hanno luogo dopo le assegnazioni provvisorie nell'ambito di ciascuna Provincia, ma non oltre il 10 settembre.

Art. 32.

Non sono consentite assegnazioni provvisorie suppletive da una Provincia ad un'altra.

Art. 33.

L'Assessore regionale alla pubblica istruzione può disporre, su proposta dei provveditori agli studi, comandi di insegnanti presso gli uffici del Provveditorato, gli Ispettorati scolastici, le Direzioni didattiche, gli Istituti magistrali per le esercitazioni di tirocinio ed i patronati scolastici, previ accordi circa il numero e le modalità, con il Ministero della pubblica istruzione.

Art. 34.

L'Assessore regionale alla pubblica istruzione è competente a decidere sui ricorsi presentati contro i provvedimenti emessi dai provveditori agli studi a norma degli articoli precedenti.

Disposizioni transitorie

Art. 35.

Per l'anno scolastico 1957-58 possono essere confermate le assegnazioni provvisorie agli insegnanti che sono stati assegnati provvisoriamente dalle altre provincie in Sicilia nell'anno scolastico 1956-57 previo nulla osta del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 36.

Per l'anno scolastico 1957-58 l'ordinanza prevista all'art. 19 della presente legge è emanata entro il 31 maggio 1957 e gli altri termini previsti dalla presente legge sono prorogati di un mese.

Art. 37.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 21 giugno 1957

LA LOGGIA

CANNIZZO

LEGGE 22 giugno 1957, n. 34.

Concessione di contributi per la distillazione di vino genuino prodotto nel territorio della Regione.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 33 del 28 giugno 1957*).

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' concesso un contributo di L. 30 per ogni grado ettolitro di vino genuino, con acidità volatile non superiore ad un decimo, detratta l'anidride solforosa, della gradazione alcoolica prodotto nel territorio della Regione siciliana, che verrà distillato nel territorio stesso, dalla entrata in vigore della presente legge sino al 31 agosto 1957.

Art. 2.

Il contributo viene concesso dall'Assessore per l'agricoltura su istanza dell'interessato e previo accertamento che il vino destinato alla distillazione è stato prodotto nel territorio della Regione ed ha le caratteristiche previste dall'art. 1 della presente legge.

La concessione del contributo è inoltre subordinata alla attestazione che siano state accordate le agevolazioni di cui al decreto-legge 16 marzo 1957, n. 69.

Art. 3.

Il contributo previsto dal precedente art. 1 è concesso anche agli agricoltori ed ai consorzi e cooperative di agricoltori che effettuano per proprio conto, la distillazione dei vini prodotti nelle loro aziende agricole.

Art. 4.

Per la concessione dei contributi previsti dall'art. 1 è autorizzata la spesa di L. 35.000.000 (lire trentacinquemilioni) da iscriversi sul bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1957-58.

Art. 5.

L'Assessore per l'agricoltura può autorizzare con proprio decreto l'Istituto della vite e del vino ad acquistare determinati quantitativi di vino prodotto nel territorio della Regione siciliana da destinare alla distillazione.

Tale autorizzazione può essere concessa qualora le giacenze di vino prodotto e le condizioni del mercato determinano sensibili perturbazioni nell'economia delle zone vitivinicole e con il rispetto delle modalità previste dalla presente legge.

Art. 6.

Il decreto dell'Assessore per l'agricoltura, di cui all'articolo precedente da emanarsi, sentito il Comitato di cui all'art. 8, determina la quantità di vino da acquistare che non può essere comunque superiore al 10 % del prodotto normalmente esportato dalla Sicilia.

Il vino da distillare non può avere grado alcoolico inferiore al 12 % in volume, determinato con il metodo ufficiale della distillazione, e con acidità volatile, detratta l'anidride solforosa, non superiore ad 1/10 della gradazione alcoolica.

Art. 7.

Il prezzo di acquisto del vino è fissato dall'Assessore della agricoltura sentito il Comitato istituito con l'art. 8.

Nella determinazione del prezzo deve essere tenuto presente quello fissato ai sensi dell'art. 3 della legge regionale contenente provvedimenti per l'applicazione della imposta generale sulla entrata per il commercio dei prodotti vinicoli nonchè gli scopi di cui alla presente legge.

Art. 8.

Con decreto dell'Assessore per l'agricoltura è istituito un Comitato composto da tre membri scelti in seno al Consiglio regionale dell'agricoltura, dal presidente o dal vice presidente dell'Istituto della vite e del vino, che lo presiede, e da un funzionario tecnico dell'Assessorato per l'agricoltura.

Oltre ai compiti previsti dagli articoli precedenti sono compiti del Comitato:

a) ripartire provincialmente le quantità di vino da acquistare;

b) fissare le norme di acquisto del vino;

c) procedere all'acquisto del vino stesso e determinare le caratteristiche dei distillati;

d) stabilire i criteri di conservazione e di vendita;

e) provvedere alla vendita del prodotto finito;

f) provvedere a quanto altro necessario per la gestione connessa alle attività previste dalla presente legge;

g) provvedere alla pubblicazione in apposito bollettino dei dati relativi agli acquisti di tutte le partite di vino effettuati a norma della presente legge.

Art. 9.

Le quantità da acquistare devono essere ripartite in rapporto alla produzione delle singole Provincie o zone vinicole.

Gli acquisti non possono superare il 10 % delle giacenze denunziate dai proprietari ai sensi dell'art. 10. Tale aliquota può essere superata a favore delle cantine sociali o delle cooperative o consorzi di piccoli produttori ma non oltre il 30 % del prodotto denunziato.

Art. 10.

I produttori di vini singoli o associati devono, entro il 30 aprile di ogni anno, denunciare agli uffici periferici dello Assessorato agricoltura competenti per territorio, le giacenze di vino esistenti nei propri magazzini alla data del 15 aprile, indicandone la provenienza.

Art. 11.

La gestione relativa alle operazioni di acquisto del vino e della distillazione sarà tenuta in un conto speciale che sarà allegato, quale parte integrante, al bilancio dell'Istituto della vite e del vino.

Il controllo della medesima è devoluto ad un Collegio sindacale composto da un magistrato della Corte dei conti e da due funzionari rispettivamente in rappresentanza dell'Assessorato per il bilancio e dell'Assessorato per l'agricoltura.

Art. 12.

L'Assessore per il bilancio, su richiesta dell'Assessore per l'agricoltura, è autorizzato a concedere la garanzia della Regione sino alla concorrenza massima del 30 % per il rimborso dei prestiti consentiti dagli Istituti esercenti il credito agrario all'Istituto della vite e del vino per l'acquisto dei quantitativi di vino fissati dagli articoli precedenti.

La Regione concorre, altresì, al pagamento degli interessi in misura non superiore al 5 %.

E' autorizzata l'assunzione a carico del bilancio della Regione del relativo onere.

Art. 13.

L'Assessore per il bilancio, di concerto con quello per l'agricoltura, è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con gli Istituti di credito che saranno incaricati della concessione dei prestiti previsti dalla presente legge.

Art. 14.

Per provvedere al pagamento degli interessi sui prestiti di cui all'art. 12 è autorizzata la spesa annua di L. 40.000.000 a decorrere dall'esercizio finanziario 1957-58 e fino all'esercizio 1960-61.

Art. 15.

Per le ulteriori esigenze della presente legge si provvederà con la legge del bilancio.

L'Assessore per il bilancio è autorizzato ad apportare con proprio decreto le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 16.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 22 giugno 1957

LA LOGGIA

STAGNO D'ALCONTRES — LO GIUDICE

LEGGE 22 giugno 1957, n. 35.

Concessione di contributi ai Consorzi e alle Cantine sociali per il pagamento degli interessi sulle anticipazioni bancarie.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 33 *del* 28 *giugno* 1957)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

L'Assessore per l'agricoltura è autorizzato a concedere un concorso sino al 5 % nel pagamento degli interessi sulle anticipazioni bancarie che, a mezzo dei Consorzi o delle Cantine sociali, vengono effettuate nell'interesse dei singoli conferenti a carico dei quali dovrà comunque rimanere l'onere del 3 %.

Il contributo previsto dal primo comma è calcolato sul valore dell'uva ammassata nell'esercizio 1956-57.

Art. 2.

Il valore dell'uva è determinato dalla media dei prezzi dell'uva stessa risultanti dalle mercuriali delle Camere di commercio della Sicilia durante i mesi di settembre ed ottobre del 1956.

Art. 3.

Il contributo è concesso con decreto dell'Assessore alla agricoltura e foreste su istanza dell'Ente interessato.

L'istanza deve essere corredata dalla dichiarazione dello Istituto regionale della vite e del vino attestante la quantità ammassata.

Art. 4.

Per la concessione dei contributi previsti dall'art. 1 è autorizzata la spesa di L. 25.000.000 (venticinquemilioni) da iscriversi sul bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1957-58.

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 22 giugno 1957

LA LOGGIA

STAGNO D'ALCONTRES
LO GIUDICE

LEGGE 22 giugno 1957, n. 36.

Borse di studio premio Papas Gaetano Petrotta.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 33 *del* 28 *giugno* 1957)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

In onore di Papas Gaetano Petrotta sono intitolate ed istituite, a decorrere dall'anno scolastico 1957-58, due borse di studio-premio annuale di L. 150.000 ciascuna rispettivamente in favore di studenti delle scuole medie ed universitarie siciliane particolarmente versati in lingua e letteratura albanese.

L'assegnazione delle predette borse di studio sarà fatta previi esami scritti ed orali, secondo norme e programmi che, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, saranno emanati dall'Assessore per la pubblica istruzione.

Art. 2.

Per gli scopi di cui alla presente legge è autorizzata la spesa annua di L. 300.000 a decorrere dall'esercizio finanziario 1957-58.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 24 giugno 1957

LA LOGGIA

CANNIZZO — LO GIUDICE

LEGGE 24 giugno 1957, n. 37.

Contributi a favore dei Comuni siciliani per la realizzazione e sistemazione di villette e giardini pubblici.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n.* 33 *del* 28 *giugno* 1957)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

E' autorizzata a carico della Regione la concessione a favore dei Comuni della Regione, con popolazione non superiore ai 30 mila abitanti, di contributi per la costruzione o sistemazione di villette o giardini pubblici.

Art. 2.

I contributi sono concessi con decreto dell'Assessore ai lavori pubblici nella misura fino all'80 % della spesa a favore dei Comuni che non abbiano nell'abitato altre ville o altri giardini pubblici e nella misura fino al 60 % negli altri casi.

La misura del contributo può essere elevata fino all'importo della intera spesa per i Comuni con popolazione non superiore a 10 mila abitanti che non abbiano ville o giardini pubblici.

L'importo massimo della spesa ammessa a contributo non può superare le L. 5.000.000.

Il decreto di concessione del contributo ha forza di dichiarazione di pubblica utilità e l'Assessore ai lavori pubblici è facultato a dichiararne l'urgenza e la indifferibilità agli effetti dell'art. 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modifiche.

Art. 3.

I Comuni nel richiedere il contributo sulla base del progetto da essi approntato devono dimostrare di potere provvedere alla differenza della spesa non coperta dal contributo ed assumere impegno a mantenere inalterata la destinazione delle aree a villette o giardini pubblici.

Art. 4.

I contributi sono corrisposti anche ratealmente per il pagamento delle indennità di espropriazione e dei lavori in base

a stati di avanzamento sui quali sarà operata la trattenuta provvisoria del 10 % da liquidare dopo il collaudo che sarà eseguito dall'Assessorato ai lavori pubblici.

Art. 5.

Per i fini della presente legge è autorizzata la spesa di L. 50.000.000 da iscriversi in bilancio per l'esercizio 1957-58. Per gli esercizi successivi, sarà provveduto con la legge di bilancio.

L'Assessore per il bilancio è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 6.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 24 giugno 1957

LA LOGGIA

FASINO — LANZA — LO GIUDICE

LEGGE 24 giugno 1957, n. 38.

Modifiche al decreto legislativo Presidenziale 5 giugno 1949, n. 14 ed alla legge 11 luglio 1952, n. 23, concernente la concessione di contributi per l'acquisto di macchine agricole.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 33 del 28 giugno* 1957)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Le norme previste dai commi secondo e seguenti dell'art. 4 della legge 11 luglio 1952, n. 23, si applicano anche alle domande di contributo presentate dai Consorzi di bonifica o di miglioramento fondiario, da privati conduttori di aziende agricole nonchè gestori in conto terzi e dagli enti di cui al secondo comma dell'art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 5 giugno 1949, n. 14.

Art. 2.

L'art. 4 del decreto legislativo Presidenziale 5 giugno 1949, n. 14, è abrogato.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ».

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 24 giugno 1957

LA LOGGIA

STAGNO D'ALCONTRES — LO GIUDICE

LEGGE 28 giugno 1957, n. 39.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario dal 1° luglio 1956 al 30 giugno 1957.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione siciliana n. 33 del 28 giugno* 1957)

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1956-57, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*, firmata dall'Assessore per il bilancio.

Art. 2.

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1956-57, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*, firmata dall'Assessore per il bilancio.

Art. 3.

Nell'elenco n. 1 allegato al bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1956-57, approvato con l'art. 3 della legge regionale 11 dicembre 1956, n. 55, sono inseriti i capitoli di spesa di cui all'annessa tabella *C*, firmata dall'Assessore per il bilancio.

Art. 4.

La prima parte del capoverso lettera *c*), dell'art. 3 della legge regionale 26 gennaio 1953, n. 2, è sostituita dal seguente:

c) « nella misura del 10 per cento per l'esercizio 1952-53 e per i successivi, ad opere e spese di carattere straordinario di interesse di Enti di culto e formazione religiosa, di beneficenza e assistenza, per la costruzione, l'ampliamento, il completamento, l'adattamento, la manutenzione, la riparazione e l'arredamento di edifici destinati all'attuazione delle rispettive finalità, ivi compreso il costo delle aree eventualmente occorrenti ».

Art. 5.

La quota di cui alla lettera *c*), del maggior provento di cui al capitolo n. 90 risultante dall'annessa tabella *A*, derivanto dalla legge regionale 26 gennaio 1953, n. 2, e successive modificazioni, è attribuita al capitolo n. 376 (rubrica Presidenza della Regione).

Art. 6.

Per le finalità previste dalla legge regionale 19 febbraio 1955, n. 16, è autorizzata, per l'anno finanziario 1956-57 l'ulteriore spesa di L. 24.143.929, che si attribuiscono al capitolo n. 380 (rubrica Amministrazione civile).

Art. 7.

L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 11 della legge regionale 11 dicembre 1956, n. 55, è elevata, per l'anno finanziario 1956-57, di L. 170.000.000 che si assegnano al capitolo n. 404 (rubrica Demanio).

Art. 8.

Per le finalità di cui al capitolo n. 414 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1956-57, è autorizzata l'ulteriore spesa di L. 5.000.000 da destinarsi per la realizzazione di una mostra regionale di belle arti in Sicilia.

Art. 9.

La spesa autorizzata con l'art. 15 della legge regionale 11 dicembre 1956, n. 55, è elevata, per l'anno finanziario 1956-57, di L. 10.000.000, che si assegnano al capitolo n. 415 (rubrica Affari economici). Di tale importo è aumentato l'onere della Regione derivante dalle convenzioni stipulate con l'Ente interessato.

Art. 10.

L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 17 della legge regionale 11 dicembre 1956, n. 55, è elevata, per l'anno finanziario 1956-57, di L. 50.000.000, che si assegnano al capitolo n. 428 (rubrica Agricoltura).

Art. 11.

L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 19 della legge regionale 11 dicembre 1956, n. 55, è elevata per l'anno finanziario 1956-57, di L. 200.000.000 (rubrica Agricoltura).

Art. 12.

Per l'utilizzazione dello stanziamento del capitolo n. 456 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1956-57, si provvede con le modalità previste dall'art. 39 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale, approvato con il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Art. 13.

L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 31 ottobre 1952, n. 25, convertito nella legge regionale 14 marzo 1953, n. 17, è elevata, per l'anno finanziario 1956-57, di L. 25.000.000.

Art. 14.

L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 36 della legge regionale 2 aprile 1955, n. 24, è elevata, per l'anno finanziario 1956-57, di L. 70.000.000.

Art. 15.

L'autorizzazione di spesa contenuta nell'art. 25 della legge regionale 11 dicembre 1956, n. 55, è aumentata di L. 870.000.000 che si attribuiscono per L. 40.000.000 al capitolo n. 482, per L. 180.000.000 al capitolo n. 485 e per L. 650.000.000 al capitolo n. 493.

Art. 16.

Per le finalità di cui al capitolo n. 499-*bis* dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 1956-57, è autorizzata la spesa di L. 30.000.000 (veggasi l'annessa tabella *B*).

Art. 17.

L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 28 della legge regionale 11 dicembre 1956, n. 55, è elevata, per l'anno finanziario in corso di L. 100.000.000 che si attribuiscono al capitolo n. 275 (rubrica Pubblica istruzione).

Art. 18.

L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 36 della legge regionale 11 dicembre 1956, n. 55, è elevata, per l'anno finanziario 1956-57, di L. 307.000.000, che si assegnano, per L. 7.000.000 per le finalità indicate dalla lettera *a*) dell'articolo medesimo, e, per L. 300.000.000 per le finalità indicate dalla lettera *c*) dello stesso articolo.

Art. 19.

L'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale 23 marzo 1953, n. 23 è aumentata di L. 35.000.000 che si aggiungono allo stanziamento previsto al capitolo n. 557.

Art. 20.

L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 38 della legge regionale 11 dicembre 1956, n. 55, è elevata per l'anno finanziario 1956-57 di L. 100.000.000, che si assegnano al capitolo n. 564.

La ripartizione della spesa autorizzata dall'art. 38 di cui al precedente comma, è modificata, per i capitoli numeri 561 e 562, come appresso:

cap. n. 561 di	L.	5.000.000
cap. n. 562 di	»	40.000.000

Art. 21.

L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 39 della legge regionale 11 dicembre 1956, n. 55, è elevata per l'anno finanziario 1956-57, di L. 50.000.000, che si assegnano al capitolo n. 570 (rubrica Igiene e sanità).

Art. 22.

L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 41 della legge regionale 11 dicembre 1956, n. 55, è elevata, per l'anno finanziario 1956-57, di L. 20.000.000 che si assegnano al capitolo n. 573 (rubrica Igiene e sanità).

Art. 23.

L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 46 della legge regionale 11 dicembre 1956, n. 55, è elevata, per l'anno finanziario 1956-57 di L. 138.500.000, giusta la seguente ripartizione per capitoli:

Cap. n. 598	L.	9.500.000
Cap. n. 599	»	24.000.000
Cap. n. 604	»	40.000.000
Cap. n. 605	»	15.000.000
Cap. n. 609	»	50.000.000

Art. 24.

Dopo il secondo comma dell'art. 56 della legge regionale 11 dicembre 1956, n. 55, è aggiunto il seguente:

« Per la spesa di cui al capitolo n. 15 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1956-57, e per i corrispondenti degli esercizi successivi, si applicano le norme di cui all'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19 ».

Art. 25.

I capitoli nn. 649, 740 e 764 aggiunti allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1956-57, sono soppressi (veggasi l'annessa tabella *B*).

I pagamenti effettuati e gli impegni disposti con imputazione ai capitoli nn. 649, 740 e 764, si intendono effettuati rispettivamente sui capitoli nn. 37-*bis* 499-*bis* e 312-*bis* iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1956-57 (veggasi l'annessa tabella *B*).

I residui accertati al 30 giugno 1956 sui capitoli nn. 77, 805 e 305 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1955-56, sono attribuiti, rispettivamente, ai capitoli nn. 37-*bis*, 499-*bis* e 312-*bis* di cui al precedente comma.

Art. 26.

L'aliquota dell'1 per cento sull'ammontare degli stanziamenti concernenti lavori, di cui al capitolo n. 500-*bis* dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1956-57 e al capitolo n. 18, articoli dal n. 1 al n. 5 dello stato di previsione della spesa del bilancio del fondo di solidarietà per l'anno finanziario medesimo, è destinata per la gestione tecnica, amministrativa e contabile per la progettazione, la direzione, la vigilanza ed il collaudo dei lavori e per la sorveglianza e la contabilizzazione delle opere.

Art. 27.

L'Assessore per il bilancio è autorizzato ad anticipare agli enti di cui all'art. 9 della legge regionale 9 novembre 1955, n. 42 e l'art. 6 della legge regionale 11 dicembre 1956, n. 55, in conto delle somme annue agli enti stessi dovute fino ad un massimo di quindici annualità non eccedenti le L. 15.000.000 ciascuna, riscattabili al tasso del 5 per cento, sempre che risulti comprovato che il relativo valore attuale sia necessario per la eliminazione di passività finanziarie onerose.

Alle anticipazioni di cui al comma precedente si provvede previa iscrizione dei relativi importi a sensi del decreto legislativo Presidenziale 9 maggio 1950, n. 17.

Art. 28.

Per le somme iscritte nell'anno finanziario 1956-57 e precedenti per i fini dei capitoli concernenti saldi di spese residue, i singoli rami dell'Amministrazione regionale sono autorizzati a provvedere ai relativi pagamenti, sempre che dagli atti relativi risulti che trattasi di spese ordinarie negli esercizi finanziari anteriori e non impegnate sui corrispondenti relativi capitoli di bilancio.

Art. 29.

Per l'espletamento del concorso nazionale per un monumento alla memoria di Vittorio Emanuele Orlando da erigere in Palermo, è autorizzata la maggiore spesa di L. 1.000.000.

Ai componenti tecnici, non residenti a Palermo, delle Commissioni giudicatrici del primo e secondo concorso per il monumento di cui al comma precedente, possono essere concessi compensi, anche forfettari, superiori ai limiti consentiti dalle norme vigenti.

Art. 30.

Alle maggiori spese risultanti dalla tabella *B*, si fa fronte con le maggiori entrate di cui alla tabella *A*.

Art. 31.

La presente legge sarà pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, con effetto per l'anno finanziario 1956-57.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 22 giugno 1957

LA LOGGIA

LO GIUDICE

TABELLA *A*

Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio 1956 al 30 giugno 1957.

CONTO DELLA COMPETENZA

a) *in aumento*:

PARTE ORDINARIA

Redditi patrimoniali della Regione

Cap. n. 4. — Proventi delle miniere, stabilimenti minerari e sorgenti di acque minerali	L.	10.000.000
Cap. n. 5. — Diritti erariali sui permessi di ricerca mineraria, ecc.	»	30.000.000

Cap. n. 7. — Somme versate dai richiedenti di derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche . . . . . L. 400.000

Cap. n. 11. — Proventi delle trazzere . . » 10.000.000

Tributi

Cap. n. 21. — Imposta sui redditi di ricchezza mobile . L. 400.000.000

Tasse ed imposte indirette sugli affari

Cap. n. 30. — Imposta generale sull'entrata L. 1.800.000.000

Cap. n. 32. — Imposta di bollo » 150.000.000

Cap. n. 35. — Imposta ipotecaria » 150.000.000

Cap. n. 43. — Diritti erariali sugli ingressi agli spettacoli cinematografici » 150.000.000

Dogane ed imposte indirette sui consumi

Cap. n. 55. — Imposta sul consumo del caffè L. 150.000.000

Cap. n. 57. — Dogane e diriti marittimi » 50.000.000

Cap. n. 58. — Sovrimposta di confine, ecc. » 100.000.000

Cap. n. 59. — Sovrimposta di confine sugli oli, ecc. » 4.000.000

Proventi dei servizi pubblici minori

Cap. n. 62. — Tasse di pubblico insegnamento . . L. 50.000.000

Proventi e contributi speciali

Cap. n. 89. — Addizionale 5 % alle imposte, ecc. . . L. 50.000.000

Cap n. 90. — Provento derivante dall'elevazione dal 5% al 10% dell'addizionale, ecc. . » 50.000.000

Entrate diverse

Cap. n. 98 — Provento della vendita degli oggetti sequestrati ai contravventori, ecc. L. 1.200.000

Cap. n. 100. — Interessi attivi sul conto corrente per il servizio di cassa, ecc. » 800.000.000

Cap. n. 121. — Entrate eventuali diverse dell'Amministrazione, ecc . » 4.400.000

PARTE STRAORDINARIA

Imposte transitorie

Cap. n. 123. — Imposta straordinaria progressiva sul patrimonio L. 420.000.000

Cap. n. 125. — Imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio delle società, ecc. » 5.000.000

Cap. n. 127. — Entrate derivanti dall'avocazione alla Regione dei profitti eccezionali » 10.000.000

Rimborsi e concorsi nelle spese

Cap. n. 136-*bis* (di nuova istituzione). — Recupero dei crediti derivanti dalla garanzia accordata dalla Regione contro i rischi di perdite sui prestiti ai dipendenti dell'Amministrazione della Regione (legge regionale 13 settembre 1956, n. 47) *per memoria*

Cap. n. 137. — Entrate diverse per recupero eventuale di fondi, ecc. L. 10.841.208

PARTITE DI GIRO

Bilancio

Cap. n. 171. — Entrata per la costituzione del fondo speciale di cui alla legge regionale 21 aprile 1955, n. 37 . L. 100.000.000

Cap. n. 176. — Recupero delle quote anticipate sulle annualità dei contributi concessi all'Ente Fiera del Mediterraneo . » 101.343.520

Cap. n. 176-*bis* (di nuova istituzione). — Recupero delle quote anticipate sulle annualità dei contributi concessi all'Ente Fiera Messina » 102.534.000

Agricoltura

Cap. n. 180-*bis* (di nuova istituzione). — Recupero delle anticipazioni sulle quote di spesa ricadenti negli anni finanziari futuri, autorizzate con l'art. 2 della legge regionale 5 aprile 1954, n. 9, per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica e per gli studi e le ricerche necessarie alla redazione dei progetti di bonifica L. 1.000.000.000

Cap. n. 180-*ter* (di nuova istituzione). — Recupero delle anticipazioni sulle quote di spesa, ricadenti negli anni finanziari futuri autorizzate dall'art. 11 della legge regionale 28 luglio 1949, n. 39, modificato dall'art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 10 aprile 1951, n. 10, convertito con modificazioni, nella legge regionale 4 luglio 1952, n. 18, per la trasformazione e la sistemazione delle trazzere siciliane L. 1.000.000.000

Industria e commercio

Cap. n. 183-*bis* (di nuova istituzione). — Recupero delle anticipazioni a favore degli uffici minerari distrettuali per la esecuzione di opere di salvataggio e di quelle necessarie a prevenire imminenti pericoli delle miniere nelle ricerche e nelle cave (art. 13 della legge regionale 4 aprile 1956, n. 23) . L. 5.000.000

AZIENDE SPECIALI

Presidenza della Regione

Cap. n. 188. — Entrate della « Gazzetta Ufficiale della Regione » . . . L. 4.000.000

Art. 1. — Proventi derivanti dalla vendita, ecc. L. 4.000.000

Totale degli aumenti dell'entrata L. 6.718.718.728

LO GIUDICE

TABELLA *B*

Tabella di variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio 1956 al 30 giugno 1957.

CONTO DELLA COMPETENZA

a) *in aumento*:

PARTE ORDINARIA

Bilancio

Cap. n. 1. — Spese per l'Assemblea regionale L. 400.000.000

Cap. n. 4. — Spese per le Sezioni della Corte dei conti, ecc. » 2.500.000

Cap. n. 7 — Indennità al personale addetto al Gabinetto, ecc. » 5.000.000

Cap. n. 8. — Compensi per lavoro straordinario, ecc. . » 20.000.000

Art. 1. — Bilancio .	L.	2.600.000
Art. 2. — Presidenza	»	6.500.000
Art. 3. — Amministraz. civ.	»	8.000.000
Art. 4. — Finanze	»	2.900.000
Totale	L.	20.000.000

Cap. n. 9. — Somma da versare al Fondo speciale per la corresponsione delle indennità previste dalla legge regionale 21 aprile 1955, n. 37 . » 100.000.000

Cap. n. 10. — Indennità e rimborsi di spese per missioni » 37.000.000

Art. 1. — Bilancio	L.	7.000.000
Art. 3. — Amministraz. civ.	»	30.000.000
Totale	L.	37.000.000

Cap. n. 11. — Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario, ecc. . » 10.000.000

Art. 1. — Bilancio	L.	900.000
Art. 2. — Presidenza	»	1.200.000
Art. 3. — Amministraz. civ.		500.000
Art. 4. — Finanze	»	390.000
Art. 5. — Demanio	»	600.000
Art. 6. — Affari economici	»	620.000
Art. 7. — Agricoltura	»	720.000
Art. 8. — For e rimbosch.	»	760.000
Art. 9. — Ind. e commercio	»	490.000
Art. 10. — Lavori pubblici	»	820.000

Art. 11. — Edil. pop. e sovv.	L.	340.000
Art. 12. — Pubblica istruz.	»	590.000
Art. 13. — Lavoro, coop. e previdenza sociale	»	410.000
Art. 14. — Solidarietà sociale	»	330.000
Art. 15. — Igiene e sanità	»	380.000
Art. 16. — Trasp. e comun.	»	240.000
Art. 17. — Pesca, attività marinare e artigianato	»	290.000
Art. 18. — Turismo, spettacolo e sport	»	420.000
Totale	L.	10.000.000

Cap. n. 12. — Sussidi al personale in attività di servizio, ecc. L. 700.000

Art. 2. — Presidenza L. 700.000

Cap. n. 25. — Spese per acquisto di libri, riviste e giornali » 100.000

Cap. n. 31-*bis* (di nuova istituzione). — Restituzione all'ente Fiera del Mediterraneo degli interessi trattenuti sulla annualità afferente all'anno finanziario 1955-56 del contributo concesso a termini dell'art. 2 della legge regionale 14 dicembre 1951, n. 68 (art. 1 della legge regionale 28 gennaio 1957, n. 9) » 1.190.480

Cap. n. 32. — Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine » 438.490.000

Presidenza della Regione

Cap. n. 35. — Indennità di carica al Presidente della Regione e agli Assessori L. 2.500.000

Cap. n. 36. — Spese per viaggi del Presidente della Regione e degli Assessori » 2.000.000

Cap. n. 37. — Spese riservate » 3.000.000

Cap. n. 37-*bis* (di nuova istituzione). — Compensi speciali da corrispondere in relazione a particolari esigenze di servizio, al personale dell'Amministrazione statale o di altre pubbliche Amministrazioni che, per ragioni contingenti, presti servizio nell'interesse della Presidenza della Regione » 2.000.000

Cap. n. 38. — Manifestazioni e celebrazioni pubbliche, ecc. » 6.000.000

Cap. n. 40. — Fondo destinato per la concessione di sussidi, ecc. » 2.700.000

Cap. n. 41. — Spese postali, telegrafiche e telefoniche, ecc. » 8.000.000

Cap. n. 44. — Biblioteca della Regione. Spesa per acquisto di libri, ecc. » 3.000.000

Cap. n. 47. — Spese per il mantenimento del parco, ecc. » 3.000.000

Cap. n. 50. — Abbonamenti ad agenzie di informazioni giornalistiche italiane ed estere » 300.000

Cap. n. 51. — Contributi e sussidi a riviste giornali » 1.500.000

Amministrazione civile

Cap. n. 64. — Fondo corrispondente ai due quinti dell'addizionale 5% ai vari tributi erariali, ecc. L. 20.000.000

Finanze

Cap. n. 68. — Spesa per acquisto di libri, riviste e giornali L. 200.000

Cap. n. 68-*bis* (di nuova istituzione). — Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi, in relazione a particolari esigenze di servizio, al personale di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione dello Stato o di Enti statali con ordinamento autonomo che presti la propria opera nell'interesse dell'Amministrazione finanziaria della Regione » 1.600.000

Cap. n. 71. — Fondo corrispondente ai tre quinti del provento per addizionale del 5%, ecc. » 30.000.000

Cap. n. 72. — Somma dovuta allo Stato per provento dell'I.G.E. ecc. » 198.000.000

Cap. 107. — Devoluzione a favore dei Comuni del 67% del provento dei diritti erariali sui pubblici spettacoli, ecc. » 100.500.000

Cap. n. 108. — Quota dal 33% dei diritti erariali sui pubblici spettacoli, ecc. L. 49.500.000

Cap. n. 120. — Paghe, ed altre competenze di carattere generale a favore del personale temporaneamente assunto per l'accertamento della materia imponibile, ecc. » 10.000.000

Demanio

Cap. n. 133. — Acquisto di libri e abbonamenti a riviste e giornali L. 200.000

Cap. n. 138. — Spese di ufficio, di illuminazione e di riscaldamento, ecc. » 30.000.000

Cap. n. 139. — Spese per l'acquisto, la manutenzione e la riparazione di mobili, ecc. » 30.000.000

Cap. n. 143. — Fitto di locali e canoni d'acqua » 10.000.000

Cap. n. 145. — Spese inerenti alla fornitura delle uniformi, ecc. » 3.000.000

Cap. n. 146. — Spese di esercizio, di manutenzione e di riparazione di automobili, ecc. » 30.000.000

Cap. n. 156-*bis* (di nuova istituzione). — Tributi erariali, sovrimposte provinciali e comunali gravanti sulle proprietà immobiliari della Regione (legge regionale **12 ottobre 1956, n. 52**) (Spesa obbligatoria) » 5.000.000

Foreste e rimboschimenti

Cap. n. 199. — Indennità e rimborsi di spese per missioni, ecc. L. 2.500.000

Cap. n. 200. — Manutenzione, riparazione ed adattamenti di locali » 10.000.000

Cap. n. 201. — Biblioteca. Spesa per acquisto di libri, ecc. » 200.000

Cap. n. 202. — Spese postali, telegrafiche e telefoniche » 1.000.000

Cap. n. 204-*bis* (di nuova istituzione). — Spese di funzionamento degli Uffici periferici » 15.300.000

Cap. n. 208. — Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario, ecc. » 5.000.000

Cap. n. 211-*bis* (di nuova istituzione). — Spese per il servizio sanitario e spese funerarie nei casi di decesso in servizio » 600.000

Cap. n. 214-*bis* (di nuova istituzione). — Spese per la cultura, la manutenzione ordinaria e l'affitto di vivai forestali, concorso nelle spese per la lotta contro i parassiti delle piante forestali, contributi per la gestione dei patrimoni silvo-pastorali dei Comuni ed altri Enti (regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267) » 15.000.000

Cap. n. 215. — Delimitazione delle zone da assoggettare a regime dei vincoli forestali, ecc. » 10.000.000

Cap. n. 218. — Spese e contributi per la applicazione della legge sulla caccia, ecc. » 20.000.000

Industria e commercio

Cap. n. 224. — Acquisto di libri e abbonamento a riviste e giornali L. 150.000

Cap. n. 229. — Compensi per lavoro straordinario al personale di ruolo, ecc. » 2.000.000

Cap. n. 232. — Indennità e rimborsi di spese al personale di ruolo, ecc. » 2.000.000

Lavori pubblici

Cap. n. 247. — Acquisto di libri e abbonamento a riviste e giornali L. 100.000

Edilizia popolare e sovvenzionata

Cap. n. 257. — Acquisto di libri e abbonamento a riviste e giornali L. 100.000

Pubblica istruzione

Cap. n. 261. — Spese per acquisto di libri e riviste e giornali L. 150.000

Cap. n. 264. — Trasporti (esclusi quelli di persone) e spese per i concorsi magistrali, ecc. » 20.000.000

Cap. n. 266. — Indennità e premi ai maestri delle scuole sussidiarie » 54.500.000

Cap. n. 268. — Contributi per il mantenimento di scuole elementari parificate dalla Amministrazione regionale » 20.000.000

Cap. n. 275. — Stipendi, assegni, retribuzioni, indennità di studio ed altre competenze di carattere generale al personale direttivo insegnante e non insegnante, ecc. L. 100.000.000

Cap. n. 298. — Indennità e rimborsi di spese per missioni, ecc. » 300.000

Cap. n. 299. — Indennità e rimborsi di spese per missioni, ecc. » 2.000.000

Lavoro, cooperazione e previdenza sociale

Cap. n. 312-*bis* (di nuova istituzione). — Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi in relazione a particolari esigenze di servizio al personale di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione dello Stato e di Enti statali con ordinamento autonomo che presti la propria opera nell'interesse dell'Amministrazione del lavoro, cooperazione e previdenza sociale . . . L. 14.500.000

Solidarietà sociale

Cap. n. 321. — Spese postali, telegrafiche e telefoniche L. 1.000.000

Cap. n. 323. — Acquisto di libri e abbonamenti a riviste e giornali » 200.000

Cap. n. 326. — Spese per completare l'arredamento di Istituti ed Enti assistenziali, ecc. . » 800.000

Igiene e sanità

Cap. n. 328. — Acquisto di libri e abbonamenti a riviste e giornali . L. 200.000

Pesca, attività marinare e artigianato

Cap. n. 338. — Manutenzione, riparazione ed adattamenti di locali . . L. 200.000

Turismo, spettacolo e sport

Cap. n. 342. — Manutenzione, riparazione ed adattamenti di locali L. 200.000

Cap. n. 343. — Spese postali, telegrafiche e telefoniche » 2.500.000

Cap. n. 346. — Spese per ospitalità » 1.000.000

Cap. n. 347. — Spese di propaganda e di informazioni, ecc. » 15.000.000

Cap. n. 348. — Spese per la pubblicità attraverso la stampa italiana ed estera » 3.000.000

PARTE STRAORDINARIA

Bilancio

Cap. n. 353-*bis* (di nuova istituzione). — Somme da versare agli Istituti di credito in dipendenza della garanzia accordata contro i rischi di perdite sui prestiti ai dipendenti dell'Amministrazione della Regione (legge regionale 13 settembre 1956, n. 47). (Spesa obbligatoria) *per memoria*

Cap. n. 359. — Fondo da versare alla Soprintendenza del Teatro Massimo di Palermo e all'Ente Musicale Catanese per concorrere nelle spese di rappresentazioni aventi spiccato carattere siciliano, ecc. . L. 9.000.000

Cap. n. 364. — Saldo degli impegni riguardanti spese degli anni finanziari anteriori a quello corrente . . . » 23.047.425

Presidenza della Regione

Cap. n. 376 (modificata la denominazione). — Spese per l'arredamento di Enti di culto e formazione religiosa, di beneficienza e di assistenza ai sensi dell'art. 3 lettera *c*) della legge regionale 26 gennaio 1953, n. 2, modificata dalla legge regionale 28 dicembre 1953, n. 73, dall'articolo 7 della legge regionale 11 dicembre 1956, n. 55, e dall'art. 5 della legge regionale che approva il primo provvedimento di variazioni al bilancio 1956-57 (parte della quota del 10% del provento di cui al cap. 90 dell'entrata) . L. 5.000.000

Cap. n. 378. — Saldo degli impegni riguardanti spese degli anni finanziari anteriori a quello corrente . . . . » 48.818.624

Amministrazione civile

Cap. n. 380. — Fondo destinato per la concessione dei contributi per i servizi igienico-sanitari e per i servizi pubblici obbligatori dei Comuni delle Isole minori, ecc. L. 24.143.929

Cap. n. 381. — Saldo degli impegni riguardanti spese degli anni finanziari anteriori a quello corrente . . » 394.911

Finanze

Cap. n. 382. — Saldo degli impegni riguardanti spese degli anni finanziari anteriori a quello corrente . . . . . L. 40.871.273

Demanio

Cap. n. 404. — Spese e contributi per l'esecuzione di lavori concernenti miglioramenti patrimoniali, ecc. L. 170.000.000

Cap. n. 410 (modificata la denominazione). — Spese per l'utilizzazione industriale delle acque minerali esistenti nelle zone delimitate ai sensi del primo comma dell'art. 28 della legge 21 aprile 1953, n. 31, nonchè per accertamenti idropinici di acque » 10.000.000

Cap. n. 412. — Saldo degli impegni riguardanti spese degli anni finanziari anteriori a quello corrente . . » 68.689.420

Affari economici

Cap. n. 414. — Spese per l'organizzazione di convegni, congressi, ecc. L. 5.000.000

Cap. n. 415. — Contributi a favore di Istituti universitari o Centri di studio, ecc. . . » 10.000.000

Agricoltura

Cap. n. 428. — Contributi nelle spese di sistemazioni agrarie e ripristino degli arboreti e dei vigneti . L. 50.000.000

Cap. n. 430. — Contributo a carico della Regione sul prezzo di acquisto di macchine agricole » 200.000.000

Cap. n. 450. — Saldo degli impegni riguardanti spese degli anni finanziari anteriori a quello corrente . » 3.044.288

Foreste e rimboschimenti

Cap. n. 451. — Indennità e rimborsi di spese per missioni, ecc. L. 5.000.000

Cap. n. 452. — Spese per l'acquisto di automezzi per le necessità degli uffici periferici » 13.000.000

Cap. n. 453 (modificata la denominazione). — Acquisto, anche mediante espropriazione, di terreni e spese di impianto e di ampliamento di vivai forestali » 30.000.000

Cap. n. 455 (modificata la denominazione). — Contributi per l'attuazione di rimboschimenti di terreni sottoposti a relativo vincolo, per rimboschimenti di dune e sabbie mobili e per ricostituzione di boschi estremamente deteriorati (art. 75 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267) » 50.000.000

Cap. n. 455-*bis* (di nuova istituzione). — Contributi per l'attuazione di rimboschimenti e ricostruzione di boschi estremamente deteriorati (art. 91 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267) . *per memoria*

Cap. n. 456 (modificata la denominazione). — Spesa per la costruzione e l'ampliamento di fabbricati da destinare a caserma degli agenti del Corpo delle foreste L. 35.000.000

Cap. n. 459. — Saldo degli impegni riguardanti spese degli anni finanziari anteriori a quello corrente . . . . . » 2.046.992

Industria e commercio

Cap. n. 465. — Contributi per incrementare e agevolare nel territorio della Regione, la organizzazione di fiere e mostre, ecc. . L. 25.000.000

Cap. n. 468. — Fondo destinato per lo sviluppo della propaganda dei prodotti siciliani, ecc. . . . . » 25.000.000

Cap. n. 478. — Saldo degli impegni riguardanti spese degli anni finanziari anteriori a quello corrente . . . . L. 294.772

Lavori pubblici

Cap. n. 480. — Retribuzioni a tecnici privati incaricati della compilazione di progetti, ecc. L. 30.000.000

Cap. n. 482. — Spese per la costruzione e riparazione di acquedotti, ecc. » 40.000.000

Cap. n. 485 (modificata la denominazione). — Spese per la costruzione, il completamento e le riparazioni straordinarie di opere pubbliche edili comprese quelle di natura igienico sanitaria e sociale assistenziale, anche se di competenza degli Enti locali della Regione, esclusi quelli di culto, di beneficenza e di assistenza » 180.000.000

Cap. n. 486. — Spese per la esecuzione di opere di interesse di Enti pubblici e di Enti privati di assistenza e beneficenza, ecc. » 5.000.000

Cap. n. 487 (modificata la denominazione). — Fondo destinato all'esecuzione di opere e spese di carattere straordinario e di interesse di Enti di culto e formazione religiosa, di beneficenza e assistenza, mediante la costruzione, l'ampliamento, il completamento, l'adattamento, la manutenzione e la riparazione di edifici destinati per l'attuazione delle finalità degli Enti medesimi (parte della quota del 10% del provento di cui al capitolo n. 90 dell'entrata e spesa autorizzata con l'articolo 36 della legge regionale 2 aprile 1955, n. 24) (art. 3 lettera *c*) della legge regionale 26 gennaio 1953, n. 2, modificata dalla legge regionale 28 dicembre 1953, n. 73, dall'art. 7 della legge regionale 11 dicembre 1956, n. 55 e dall'art. 5 della legge regionale che approva il primo provvedimento di variazioni al bilancio 1956-57) » 70.000.000

Cap. n. 493. — Spese per l'esecuzione di opere pubbliche relative alle vie urbane, ecc. » 650.000.000

Cap. n. 499-*bis* (di nuova istituzione). — Spese per l'esecuzione di opere edili stradali e di arginamento di corsi d'acqua con particolare riguardo alle zone colpite dall'alluvione » 30.000.000

Edilizia popolare e sovvenzionata

Cap. n. 512. — Saldo degli impegni riguardanti spese degli anni finanziari anteriori a quello corrente . . L. 227.725

Pubblica istruzione

Cap. n. 526. — Concorso nelle spese occorrenti per il funzionamento della facoltà di magistero presso l'Università di Palermo L. 27.956.050

Cap. n. 526-*bis* (di nuova istituzione). — Spese di attrezzatura per la refezione scolastica (art. 14 della legge regionale 1° aprile 1955, n. 21) » 20.000.000

Cap. n. 531. — Saldo degli impegni riguardanti spese degli anni finanziari anteriori a quello corrente . . » 61.893.561

Lavoro, cooperazione e previdenza sociale

Cap. n. 535. — Spese straordinarie per sovvenire i braccianti durante i periodi di migrazione interna L. 15.000.000

Cap. n. 540. — Contributo della Regione a favore del Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati » 307.000.000

Cap. n. 544. — Somma da versare al Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, ecc. » 60.000.000

Cap. n 552. — Saldo degli impegni riguardanti spese degli anni finanziari anteriori a quello corrente . . . . » 3.479.914

Solidarietà sociale

Cap. n. 556. — Contributi a favore di Enti pubblici e di Enti privati di assistenza e beneficenza, ecc. . . . . . . L. 7.500.000

Cap. n. 557. — Contributi per agevolare la costruzione, l'ampliamento, il riattamento e l'attrezzatura di edifici destinati a casa di riposo per vecchi, ecc. L. 35.000.000

Cap. n. 559. — Spese per il pagamento di rette dipendenti da provvedimenti di ricovero di illegittimi, ecc. » 32.500.000

Cap. n. 562. — Sussidi a ministri del Culto particolarmente bisognosi, ecc. » 10.000.000

Cap. n. 564. — Fondo per le spese straordinarie, ad integrazione di quelle a cui provvede direttamente lo Stato, ecc. » 100.000.000

Igiene e sanità

Cap. n. 570. — Contributi per provvedere all'accrescimento, al rinnovo ed al miglioramento dell'attrezzatura degli Enti ospedalieri, ecc. L. 50.000.000

Cap. n. 573. — Fondo destinato per la concessione di sussidi straordinari per le attività sanitarie, ecc. » 20.000.000

Cap. n. 584. — Saldo degli impegni riguardanti spese degli anni finanziari anteriori a quello corrente . » 42.117

Trasporti e comunicazioni

Cap. n. 586. — Saldo degli impegni riguardanti spese degli anni finanziari anteriori a quello corrente . L. 446.727

Turismo, spettacolo e sport

Cap. n. 598. — Contributi ad Enti ed Istituti per la formazione e per l'elevazione professionale del personale addetto a mansioni connesse all'esercizio dell'attività turistica L. 9.500.000

Cap. n. 599. — Spese e contributi per manifestazioni di particolare interesse ai fini dello incremento del turismo, ecc. » 24.000.000

Cap. n. 604. — Contributi e concorsi di carattere straordinario per incoraggiare, sostenere e sviluppare le arti liriche » 40.000.000

Cap. n. 605. — Contributi e concorsi di carattere straordinario per incoraggiare, sostenere e sviluppare le arti drammatiche » 15.000.000

Cap. n. 609. — Spese, contributi e concorsi per attività e manifestazioni sportive » 50.000.000

Cap. n. 615. — Saldo degli impegni riguardanti spese degli anni finanziari anteriori a quello corrente . . . . » 63.000

Bilancio

Cap. n. 622. — Fondo speciale per la corresponsione delle indennità previste dalla legge regionale 21 aprile 1955, n. 37 . . . . L. 100.000.000

Agricoltura

Cap. n. 630-*bis* (di nuova istituzione). — Anticipazioni sulle quote di spesa ricadenti negli anni finanziari futuri, autorizzate con l'articolo 2 della legge regionale 5 aprile 1954, n. 9, per l'esecuzione di opere pubbliche di bonifica e per gli studi e le ricerche necessarie alla redazione dei progetti di bonifica L 1.000.000.000

Cap. n. 630-*ter* (di nuova istituzione). — Anticipazioni sulle quote di spesa ricadenti negli anni finanziari futuri, autorizzate dall'art. 11 della legge regionale 28 luglio 1949, n. 39, modificato dall'art. 1 del decreto legislativo Presidenziale 10 aprile 1951, n. 10, convertito, con modificazioni, nella legge regionale 4 luglio 1952, n. 18, per la trasformazione e sistemazione delle trazzere siciliane . » 1.000.000.000

Industria e commercio

Cap. n. 632-*bis* (di nuova istituzione). — Anticipazioni a favore degli uffici minerari distrettuali per l'esecuzione di opere di salvataggio e di quelle necessarie a prevenire imminenti pericoli delle miniere nelle ricerche e nelle cave (art. 13 della legge regionale 4 aprile 1956, n. 23) . . . . L. 5.000.000

Cap. n. 632-*ter* (di nuova istituzione). — Fondo destinato per l'anticipazione del residuale importo delle annualità del contributo concesso all'ente Fiera del Mediterraneo a termini dell'art. 2 della legge regionale 14 dicembre 1953, n. 68 (art. 1 della legge regionale 28 gennaio 1957, n. 9) . . . L. 101.343.520

Cap. n. 632-*quater* (di nuova istituzione). — Fondo destinato per l'anticipazione del residuale importo delle annualità del contributo concesso all'ente Fiera di Messina a termini dell'art. 2 della legge regionale 14 dicembre 1953, n. 68 (art. 1 della legge regionale 28 gennaio 1957, n. 9) » 102.534.000

Presidenza della Regione

Cap. n. 637. — Spese per la « Gazzetta Ufficiale della Regione » . . L. 4.000.000

Art. 1 - Spese di carta e stampa, ecc. . . . . . L. 4.000.000

CAPITOLI AGGIUNTI

Presidenza della Regione

Cap. n. 649. — Compensi speciali da corrispondersi in relazione a particolari esigenze di servizio al personale dell'Amministrazione statale e di altre pubbliche Amministrazioni, che per ragioni contingenti presti servizio nell'interesse della Presidenza della Regione . *soppresso*

Lavori pubblici

Cap. n. 740. — Spese per l'esecuzione di opere edili, stradali e di arginamento dei corsi d'acqua con particolare riguardo alle zone colpite dall'alluvione *soppresso*

Lavoro, cooperazione e previdenza sociale

Cap. n. 764. — Compensi speciali in eccedenza ai limiti stabiliti per il lavoro straordinario da corrispondersi in relazione a particolari esigenze di servizio al personale di ruolo dell'Amministrazione dello Stato e di Enti statali con ordinamento autonomo che presti la propria opera nell'interesse dell'Amministrazione del lavoro, previdenza ed assistenza sociale . *soppresso*

Totale degli aumenti della spesa (competenza) L. 6.947.318.728

b) *in diminuzione*:

PARTE ORDINARIA

Bilancio

Cap. n. 34. — Fondo a disposizione per far fronte ad oneri, ecc. L. 20.000.000

Agricoltura

Cap. n. 197. — Manutenzione delle opere comprese nei bacini montani L. 4.000.000

Foreste e rimboschimenti

Cap. n. 204 (modificata la denominazione). — Spese per l'esercizio, la manutenzione e la riparazione di automezzi presso gli uffici periferici . . . L. 8.000.000

Cap. n. 211. — (modificata la denominazione). — Istruzione e propaganda forestale. Rette di frequenza alle scuole forestali. (Titolo III, capo II, del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267) . » 600.000

Cap. n. 215-*bis*. — Anticipazione o contributi per studi e progetti di opere irrigue, ecc. . » 150.000.000

Solidarietà sociale

Cap. n. 325. — Spese per la vigilanza sulle istituzioni ed Enti di assistenza . L. 2.000.000

PARTE STRAORDINARIA

Lavoro, cooperazione e previdenza sociale

Cap. n. 537. — Spese per la rilevazione di dati, ecc. . L. 2.000.000

Cap. n. 538. — Spese per il coordinamento dell'attività degli uffici, ecc. » 2.000.000

Cap. n. 546. — Contributi per favorire i raggruppamenti di cooperative capaci, ecc. » 15.000.000

Cap. n. 548. — Spese e contributi ad Enti ed Istituti giuridicamente, ecc. » 5.000.000

Cap. n. 551-*bis*. — Contributo a cooperative e società, ecc. . . . » 10.000.000

Solidarietà sociale

Cap. n. 561. — Contributi straordinari a Patronati costituiti presso i Tribunali, ecc. L. 10.000.000

Totale delle diminuzioni della spesa (competenza) . L. 228.600.000

Aumento netto della spesa (competenza) . . L. 6.718.718.728

c) *modifica di denominazione*:

PARTE ORDINARIA

Bilancio

Cap. n. 15. — Compensi ad estranei all'Amministrazione per studi, servizi e prestazioni speciali resi nell'interesse della Regione, ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16.

Foreste e rimboschimenti

Cap. n. 214. — Spese e contributi per incoraggiamento alla silvicoltura ed alle piccole industrie forestali.

Pubblica istruzione

Cap. n. 267. — « Indennità e rimborsi di spese per ispezioni e missioni compiute dal personale ispettivo delle scuole elementari, nonchè del personale dei Provveditorati agli studi per la vigilanza dei servizi per l'istruzione elementare, disposto direttamente dall'Amministrazione regionale ».

PARTE STRAORDINARIA

Pubblica istruzione

Cap. n. 527. — « Spese, escluse quelle di attrezzatura, per il funzionamento della refezione scolastica (art. 14 della legge regionale 1° aprile 1955, n. 24) ».

Cap. n. 527-*bis*. — « Spese per colonie marine e montane istituite dalla Regione ».

Trasporti e comunicazioni

Cap. n. 585. — « Spese per l'arredamento di stazioni ad uso di linee automobilistiche e relativa progettazione (decreto legislativo Presidenziale 19 aprile 1951, n. 21) (quota della spesa autorizzata) ».

LO GIUDICE

TABELLA C

Tabella dei capitoli di spesa inseriti nell'elenco n. 1, allegato al bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio 1956 al 30 giugno 1957.

PARTE ORDINARIA

Demanio

Cap. n. 156-*bis*. — Tributi erariali, sovrimposte comunali provinciali, ecc.

PARTE STRAORDINARIA

Bilancio

Cap. n. 353-*bis*. — Somme da versare agli Istituti di credito in dipendenza della garanzia, ecc.

LO GIUDICE

(6282)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

PREZZO L. 300 (5104514) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.